SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 26 febbraio 2021 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. **19**.

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

Visto lo *standard* internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15) e successive modificazioni;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *ad interim*, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto l'adeguamento della normativa nazionale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.

2. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.

3. La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *q)*, della Costituzione.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e, inoltre, si intende per:

a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;
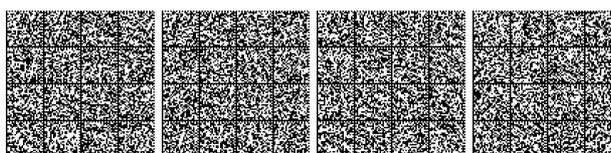
b) centro aziendale o sito: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l'operatore professionale svolge le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;

c) ordinanza fitosanitaria: ordinanza adottata per motivi di necessità e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *f)*;

d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 3.

Attività di protezione delle piante

1. Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.

3. La prevenzione e la mitigazione consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio.

4. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti:

a) l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

c) l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario dell'Unione, compresi:

1) i controlli ai punti di entrata;

2) la sorveglianza del territorio;

3) i controlli alle produzioni;

d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione;

e) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;

g) la promozione e l'organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031;

h) l'elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 26.

5. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l'eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 4.

Servizio fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e già disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze.

2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale, già istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, è l'organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

Art. 5.

Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di collegamento ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.

2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;

b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;

c) controlli all'importazione;

d) controlli alla produzione e al territorio;

e) controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'*export*;

f) formazione e *audit*;

g) comunicazione;

h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali.

3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale è individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore è comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali.

4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) il coordinamento, la collaborazione e l'interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b) la designazione degli esperti che rappresentano l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonché all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;

d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7;

e) l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli *standard* tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

f) l'adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *c)*;

g) l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;

i) l'ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (*pest status* nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale;

m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;

n) la formazione e l'aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;

o) la realizzazione del programma di *audit*, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;

p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;

q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

s) il coordinamento dell'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

t) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 6.

Servizi fitosanitari regionali

1. I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.
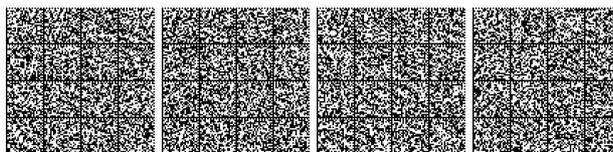
2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.

3. Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:

a) l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;

d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;

e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

f) la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;

g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;

i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;

l) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

m) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

n) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del *pest status* nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;

q) la realizzazione del programma di *audit*, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;

r) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47, del Programma nazionale di indagine di cui all'articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;

s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;

t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall'applicazione della normativa fitosanitaria;

u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

v) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

z) l'elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

aa) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;

bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.

4. In virtù dell'autonoma potestà organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere *z)* e *aa)* del comma 3, possono essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.

Art. 7.

Comitato fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che è composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonché dal Responsabile dell'Istituto Nazionale di riferimento di cui all'articolo 8 o da un suo delegato.

2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato cui al comma 1:

a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;
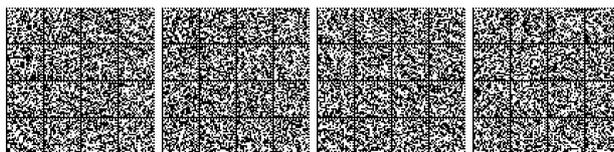
c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete:

a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all'articolo 3;

b) la vigilanza sull'applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, anche mediante l'esame degli esiti degli *audit* compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, nonché l'adozione delle eventuali misure correttive;

c) l'approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei seguenti atti:

1) misure fitosanitarie contro l'introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;

2) documenti fitosanitari per la protezione delle piante, inclusi gli *standard* tecnici e le procedure operative;

3) piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all'articolo 47;

4) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all'articolo 27;

5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31;

6) provvedimenti relativi al recepimento di norme dell'Unione in materia fitosanitaria;

7) parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16;

8) analisi del rischio relativo all' introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;

9) candidatura di esperti individuati per rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;

10) programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all'articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale.

4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attività di segreteria, due funzionari dell'Unità del Servizio fitosanitario centrale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*.

5. All'attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 8.

Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante.

2. L'Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, *virus* e viroidi:

a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa, indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;

b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (*Pest Risk Analisys* - PRA) e le Analisi di rischio ambientale (*Environmental Risk Assessment* - ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale;

c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, nella diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche diagnosi di conferma, nonché studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;

d) collaborare con i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;

e) coordinare le attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale;

f) organizzare *audit* dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli *audit* di cui all'articolo 12;

g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale;

i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando il controllo (*follow-up*) di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale, in conformità alle previsioni del piano di formazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, numero 10;
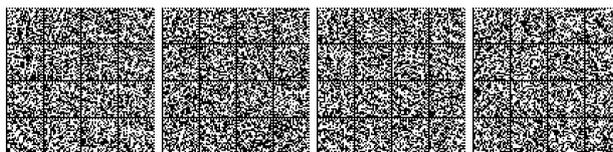
m) predisporre i *dossier* per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;

n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all'attività del Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 9.

Segretariato per le emergenze fitosanitarie

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione:

a) il direttore del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) l'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*;

c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 10.

3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o loro delegati e un rappresentante dell'Istituto di riferimento nonché, se necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie:

a) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana, individuato tra i componenti della Sezione Entomologia Agraria (SEI), dall'Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;

c) un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);

d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;

e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno, nonché del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete:

a) il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;

b) il coordinamento dell'attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;

c) l'organizzazione delle verifiche, anche mediante *audit*, sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;

d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;

e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l'evoluzione delle emergenze in atto.

6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 10.

Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie

1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l'emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.

2. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonché, se necessario all'applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:

a) da un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);

b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;

c) dal rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l'emergenza fitosanitaria;

d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;

e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;

f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell'emergenza;

g) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;

h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.

3. All'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l'organizzazione in materia di:

a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;

b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;

c) verifiche sull'effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;

d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;

e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.

4. L'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria in atto.

5. Ai componenti delle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.

Art. 11.

Funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l'organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell'ambito dei rispettivi territori, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare:

a) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 6, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3;

b) l'adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.

Art. 12.

Audit *interni del Servizio fitosanitario nazionale*

1. Al fine di garantire l'applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad *audit* interni e adotta le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di *audit* per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.

3. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell'esecuzione del piano di *audit*, e le linee guida per l'effettuazione degli *audit*.

4. Le relazioni degli *audit* effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che delibera le eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.

Capo III

LABORATORI

Art. 13.

Laboratori nazionali di riferimento

1. In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

3. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l'indicazione della denominazione e l'indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 53.

4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento è revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attività di cui al comma 5.

5. I laboratori nazionali di riferimento, nell'ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:

a) collaborano con l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell'Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;

b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;

c) organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;

d) assicurano la trasmissione all'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell'Unione europea;

e) offrono, nell'ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l'attuazione dei controlli nell'ambito delle attività di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all'articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell'articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625;

f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;

g) svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;

h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.

Art. 14.

Laboratori ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.

3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.

4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché soddisfi i requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 15.

Laboratori per autocontrollo

1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Rete nazionale dei laboratori

1. È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:

a) l'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all'articolo 8;

b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 13;

c) i laboratori ufficiali di cui all'articolo 14;

d) altri laboratori di cui al comma 2.

2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inseriti, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma, ai fini dell'inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori.

3. I laboratori di ricerca inseriti alla Rete Nazionale cooperano al fine di migliorare le attività di protezione delle piante di cui all'articolo 3, nonché l'applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4. I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono le attività di competenza con le strutture e le dotazioni esistenti.

Capo IV

PERSONALE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 17.

Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale

1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione europea.

3. Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, è individuato dalla tabella b dell'allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli *audit*, di cui all'articolo 12, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.

4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2022 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi
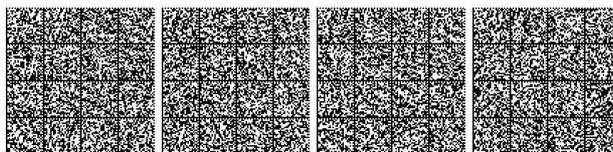
466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Art. 18.

Ispettore fitosanitario

1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi.

3. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.

4. Gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.

6. Gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 19.

Agente fitosanitario

1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Gli agenti fitosanitari sono iscritti nell'apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria», o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale», o di istruzione professionale di indirizzo «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane», oppure dal diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all'estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;

b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;

c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi.

3. Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell'apposito profilo di «agente fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.

4. Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all'irrogazione delle sanzioni.

5. Gli agenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

6. Gli Agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 20.

Assistente fitosanitario

1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare assistenti fitosanitari, che nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.

4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.

5. Gli assistenti fitosanitari propongono all'ispettore fitosanitario l'applicazione di una misura fitosanitaria o l'irrogazione di una sanzione.

Art. 21.

Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore

1. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.

2. Gli ispettori fitosanitari di cui all'articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Art. 22.

Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale

1. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

2. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.

Art. 23.

Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l'aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.

3. L'aggiornamento del personale consiste in moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.

5. Alle necessità organizzative della formazione e dell'aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 57.

6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 24.

Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all'articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Capo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l'inquadramento, la sede operativa, nonché le relative firme autentiche.
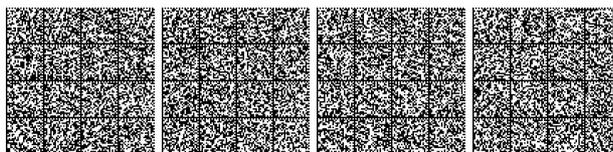
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono nominati gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali competenti, affinché il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.

4. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.

5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della proposta motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonché quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attività di protezione delle piante o in caso di cessata attività.

Art. 25.

Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale - identità funzionale e dotazioni del personale

1. Al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.

2. L'uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzarne l'uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le norme riguardanti l'utilizzo del logo di cui al comma 2, anche con riferimento ai documenti, agli identificativi, alle uniformi, ai dispositivi di protezione personale e alle altre dotazioni, nonché al loro impiego.

Capo V

SORVEGLIANZA DEGLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 26.

Piani di emergenza

1. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi.

2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.

4. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.

5. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità di esecuzione degli esercizi di simulazione sull'attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 27.

Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante

1. I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.

3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell'anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformità agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.

4. Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all'articolo 53.

5. Per specifici organismi nocivi le attività di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.

6. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attività di indagine effettuate nell'annualità precedente.

7. Il Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare la sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

8. Ai fini delle attività di protezione delle piante, le università, le società scientifiche, gli altri enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalità definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.

9. Il Servizio fitosanitario centrale coordina le attività di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale di riferimento.

Capo VI

EMERGENZE FITOSANITARIE

Art. 28.

Ritrovamento di organismi nocivi

1. È fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell'Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

2. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all'articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all'articolo 14.

4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato adotta immediate ed idonee misure fitosanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera *b)*, al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, adotta le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, inclusa l'eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e anche dai siti di sua proprietà.

Art. 29.

Notifica di ritrovamento di organismi nocivi

1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all'articolo 28, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell'organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.

2. Il Servizio fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi tre giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell'Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa:

a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso;

b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza;

c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione europea;

d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.

Art. 30.

Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.
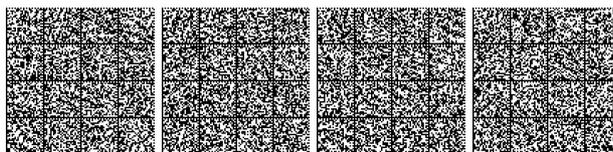
Art. 31.

Emergenze fitosanitarie

1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all'articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un'area delimitata, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea.

4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano di emergenza di cui all'articolo 26.

5. Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale Piano di azione comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l'esame, il campionamento e le prove.

6. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell'approvazione del Piano d'azione di cui al comma 5, dichiara l'emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d'azione e lo notifica alla Commissione europea.

7. Per il coordinamento dell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di azione il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all'articolo 9.

8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione.

9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell'area delimitata, per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo e, ove necessario, modifica l'area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio fitosanitario centrale.

10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, il Servizio fitosanitario regionale segnala il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, con procedura elettronica, il *Pest Risk Analysis* semplificato (PRA semplificato). Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi tre giorni lavorativi.

11. L'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un *Pest Risk Analysis* per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 32.

Interventi di protezione delle piante

1. I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031.

2. Le misure ufficiali di cui al comma 1 si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.

3. L'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l'adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all'attuazione delle misure in via sostitutiva, altresì determinando i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.

Art. 33.

Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure fitosanitarie che prevedono la rimozione delle piante in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico, nelle quali non sia allo stato accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni, e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Capo VII

REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI

Art. 34.

Registro ufficiale degli operatori professionali

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, è istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 67 del medesimo regolamento.

2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all'articolo 52.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l'esenzione di cui all'articolo 65, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 35.

Registrazione al RUOP

1. L'operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all'articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo quanto previsto dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha la propria sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante.

2. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l'operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all'operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema informativo fitosanitario di cui all'articolo 51.

4. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.

Art. 36.

Revoca della registrazione al RUOP

1. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l'operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest'ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all'articolo 35, comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni.

2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l'operatore professionale non svolga più le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.

Capo VIII

PASSAPORTO DELLE PIANTE

Art. 37.

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all'operatore professionale, che ne fa richiesta, l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827.

2. Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell'articolo 34 e autorizzati all'emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031 in conformità all'autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. L'operatore professionale, qualora possegga centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

4. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le procedure e i controlli ufficiali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e per l'applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031.

5. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, è definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all'articolo 53.

6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52 ai fini della loro conservazione.

8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia.

9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali di un operatore professionale posti nell'intero territorio nazionale.

Art. 38.

Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

1. L'operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all'articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.

3. Qualora l'operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia più conforme a una delle prescrizioni di cui al all'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell'approvazione del piano in questione.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

Art. 39.

Ispezioni e revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l'osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalità e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 37, comma 4.

2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove è ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attività di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che darà accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attività effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento.

3. Qualora gli esiti delle attività effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell'operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l'operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

4. Qualora l'inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

Art. 40.

Annullamento o rimozione del passaporto delle piante

1. L'operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni richiamate dall'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l'annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 103 del regolamento 2016/2031.

2. Qualora l'operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall'unità di vendita.
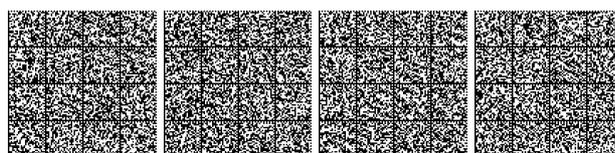
Art. 41.

Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

1. Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno è delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019.

3. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34.

4. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto è concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031.

5. La delega di cui al comma 1 è revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.

Capo IX

CONTROLLI UFFICIALI

Art. 42.

Controlli ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonché su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625.

2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *e)*. Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.

3. Le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

4. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l'anno, pubblicandole sul sito web di cui all'articolo 53.

Art. 43.

Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi o a persone fisiche ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 44.

Controperizia

1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l'effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 45.

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - *information management system for official controls*) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l'effettuazione dei controlli, in conformità agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.

4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonché controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019.

6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all'articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformità.

7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 46.

Posti di controllo frontalieri

1. I punti di entrata già individuati dall'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell'allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell'articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625.

2. L'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è aggiornato l'elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali è stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo 4, lettera *b)*, del medesimo regolamento (UE) 2017/625.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l'Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall'elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l'Agenzia delle dogane, può essere nuovamente designato ed inserito nell'elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformità all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.

7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.

9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all'articolo 53 l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 47.

Piano di controllo fitosanitario nazionale

1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dall'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, del regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento (UE) 2016/2031. Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute per costituire parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625.

2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un'analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo.

Art. 48.

Certificati fitosanitari per l'esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi

1. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell'operatore professionale o di persone diverse dall'operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l'esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031.

2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all'allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031.

3. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.

4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all'allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.

Capo X

PIANTE, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI A FINI DI PROVE UFFICIALI, SCIENTIFICI O EDUCATIVI, SPERIMENTALI, DI SELEZIONE VARIETALE O RIPRODUTTIVI

Art. 49.

Autorizzazione temporanea

1. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, può, su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

2. L'autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.

3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.

4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 50.

Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.

3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonché temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.

4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora le predette prescrizioni e condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui al primo periodo ordina al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031.

5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.

6. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.

Capo XI
SISTEMA INFORMATIVO FITOSANITARIO

Art. 51.
Sistema Informativo per la protezione delle piante

1. È istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che ne cura la gestione, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e con altre autorità e operatori, nonché alla raccolta e alla gestione delle relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.

2. Il SIPP cura l'integrazione, ove possibile, degli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.

3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, registra e provvede all'inserimento nel SIPP dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di protezione delle piante, nonché alla loro modifica.

4. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni:

a) controlli ufficiali;

b) sito web.

Art. 52.
Sezione controlli ufficiali

1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. In applicazione degli articoli 5, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/625, la sezione controlli ufficiali del SIPP è organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni:

a) Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27 del presente decreto;

b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli articoli 36 e 39 del presente decreto;

c) Piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all'articolo 47 del presente decreto;

d) controlli ufficiali alla produzione di cui all'articolo 42 del presente decreto;

e) controlli ufficiali all'importazione di cui all'articolo 45 del presente decreto;

f) controlli ufficiali all'*export* di cui all'articolo 48 del presente decreto;

g) registro del personale del SFN di cui all'articolo 24 del presente decreto;

h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit;

i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali.

3. La sezione controlli ufficiali del SIPP è strutturata al fine di garantire il funzionamento integrato con il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC - *information management system for official controls*) della Commissione europea di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.

Art. 53.
Sezione sito web

1. Il Servizio fitosanitario nazionale cura la sezione sito *web* del SIPP mediante la quale, condivide al suo interno, e mette a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.

2. La sezione sito web del SIPP è organizzata per contenere almeno i seguenti dati:

a) le informazioni relative agli adempimenti richiesti dalla CIPP;

b) le autorità competenti designate per la protezione delle piante;

c) gli organismi delegati per le attività e i controlli ufficiali per la protezione delle piante;

d) i risultati del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all'articolo 27;

e) il manuale nazionale delle procedure di controllo di cui all'articolo 42;

f) le informazioni pertinenti riguardanti i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625;

g) l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali;

h) l'elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625;

i) le informazioni sulle tariffe per i controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2017/625;
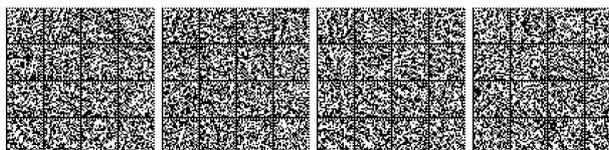
l) il Piano di controllo nazionale pluriannuale per le piante e i prodotti delle piante, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625;

m) le informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale;

n) le informazioni relative alla protezione delle piante diverse dai dati di cui alle lettere precedenti.

Art. 54.

Attività di comunicazione per la protezione delle piante

1. Le attività di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.

2. Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attività di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.

3. L'Unità per la comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g)*, funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito *web* di cui all'articolo 53, nonché per la realizzazione delle seguenti attività:

a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;

b) predisposizione di cartelloni e opuscoli informativi;

c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;

d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;

e) incontri sui territori interessati.

4. Nel quadro delle attività di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può attivare specifici programmi di attività volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 57.

Capo XII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 55.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. A chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37, paragrafo 1, 40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

3. A chiunque introduce o sposta nel territorio italiano piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 e di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o le prescrizioni previste per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all'articolo 59, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 o introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

4. A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito o di trasbordo in direzione di un paese terzo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento (UE) 2016/2031, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

5. All'operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

6. A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall'articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

7. A chiunque modifica la destinazione d'uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

8. All'importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliero di arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

9. A chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

10. Ai servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

11. A chiunque in qualità di responsabile di una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non adotta le misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 de 4 e 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

12. A chiunque non applica le misure e le prescrizioni previste dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e 3, 30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.

13. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, che ometta l'esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.000,00; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può disporre l'esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

14. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo aumentata del doppio.

15. A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

16. All'operatore professionale che esercita le attività di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del presente decreto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

17. All'operatore professionale e all'operatore autorizzato che viola l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantisce i sistemi di tracciabilità previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A chiunque sposta piante, prodotti vegetali o altri oggetti, nel territorio italiano e dell'Unione ovvero le introduce o sposta all'interno di zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

18. A chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all'articolo 39, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

19. A chiunque in possesso dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, 85, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

20. A chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, paragrafi 3 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

21. A chiunque viene a conoscenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 per un'unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall'unità di vendita,

nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 95 del medesimo regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

22. A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque commercializza imballaggi di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti.

23. A chiunque introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all'articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

24. A chiunque, dopo che sono stati sottoposti a controlli ufficiali o alle ispezioni eseguite conformemente al Capo IX del presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

25. A chiunque non consente l'accesso nel centro aziendale o altri luoghi pertinenti i controlli da parte dei soggetti incaricati del Servizio fitosanitario nazionale ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui agli articoli 87, 92 e 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 1, 4, paragrafo 1 e 6 del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l'attività o non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

26. A chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

27. Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 23, 24 e 26 siano reiterate nel triennio successivo alla prima violazione, il Servizio fitosanitario regionale dispone la sospensione per tre mesi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37, comma 1.

28. Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 45 comma 7, omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.

29. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

30. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Art. 56.

Diritti obbligatori per i controlli ufficiali

1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all'articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell'operatore professionale, dell'esportatore, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all'allegato III.

2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell'Unione europea, i diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all'articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all'allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonché stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale.

4. I diritti obbligatori di cui all'allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere versato all'atto della richiesta.

5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Art. 57.

Fondo per la protezione delle piante

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui

all'articolo 3. Le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l'anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58.

Adeguamenti tecnici

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.

Art. 59.

Norme transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore.

2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

3. Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo 50, comma 1.

4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24.

Art. 60.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Allegato I

(Art.17)

Parametri per la determinazione della dotazione minima di personale del Servizio fitosanitario nazionale.

Il Servizio fitosanitario nazionale (SFN), costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR), come stabilito dagli articoli 4, comma 2, 5, comma 2 e 6, comma 2, è dotato di numero minimo di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti per garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui fa parte il personale tecnico, iscritto nel Registro nazionale del personale del SFN, definito secondo i parametri di cui al presente allegato.

Il personale del SFN è costituito dalle seguenti figure professionali (unità di personale):

a) ***ispettore fitosanitario*** **(IF)**, di cui all'articolo 18, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale e/o Certificatore.
b) ***agente fitosanitario*** **(AF)**, di cui all'articolo 19, che può svolgere le funzioni di Responsabile fitosanitario ufficiale.
c) ***assistente fitosanitario*** **(AssF)** di cui all'articolo 20**.**
d) ***amministrativo*** **(AM).**
e) ***tecnico di laboratorio*** **(TL).**

L'unità di personale afferente al SFN che svolge controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, articolo 3, paragrafo 1, punto 33), è definita, come "***Responsabile fitosanitario ufficiale***" (RFU). All'interno della figura di RFU ricade il personale inquadrato come IF, AF e AssF.

Gli IF sono designati **certificatori,** ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente allegato, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, il singolo SFR deve avere una dotazione minima di 3 RFU con la qualifica di ispettore fitosanitario, indipendentemente dal numero delle altre unità di personale individuate.

La figura dell'***assistente fitosanitario*** non è presa in considerazione ai fini della determinazione della dotazione minima di cui al presente allegato in quanto trattasi di personale "esterno" che opera su espresso incarico del Responsabile del SFR competente per territorio e rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.

Per definire il fabbisogno minimo del personale del SFN si considerano le unità di personale dedicate all'attività del servizio a tempo pieno, in inglese ***full-time equivalente*** (FTE), pari a 200 giornate lavorative annue.

DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEI SFR

I parametri per la determinazione delle dotazioni minime del personale dei SFR devono tenere conto delle molteplici attività sviluppate dai Servizi, nonché delle caratteristiche ambientali e del loro assetto produttivo.

A tal fine sono stati identificati i criteri di calcolo per ognuno dei principali 8 ambiti di attività del Servizio fitosanitario regionale, ambiti suddivisi a loro volta nei relativi sub-ambiti. L'applicazione dei criteri di seguito elencati con gli indici regionali, espressi nella Tabella A sottostante, determina la dotazione minima dei Servizi fitosanitari regionali, di seguito riportata nella Tabella B.

CRITERI

Ambito 1 **Registrazione degli operatori professionali (OP) al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e i relativi controlli ispettivi, compresa la verifica del sistema di tracciabilità dei passaporti e il controllo dei Piani di gestione dei rischi.**

Sub–ambito 1.1 **Numero OP registrati al RUOP, ad esclusione degli OP di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.**

Criterio: si stima possano essere verificati 5 OP/giorno da 2 unità di personale FTE (agente fitosanitario).

Sub–ambito 1.2 **Numero OP registrati al RUOP di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.**

Criterio: si stima possano essere ispezionati 1 centro aziendale/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub–ambito 1.3 **superficie effettiva, in ettari, di coltivazione dedicata a vivaio degli OP di cui al sub-ambito 1.2.**

Criterio: si stima che possano essere ispezionati 4 ettari/giorno da 2 unità di personale FTE. (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 2 **Controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

Sub–ambito 2.1 **Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero PORTUALI, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub–ambito 2.2 **Numero di controlli ufficiali all'Import presso i posti di controllo frontaliero AEROPORTUALI, compilazione del documento sanitario comune di entrata (DSCE) e comunicazione mediante l'IMSOC integrato rilascio nulla osta fitosanitario.**

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 3 **Controlli ufficiali all'Export e rilascio certificato fitosanitario.**
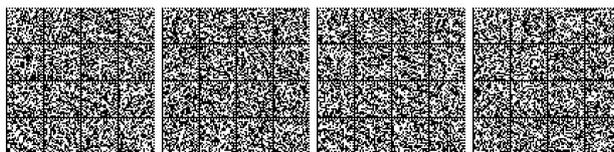
Sub–ambito 3.1 Numero controlli ufficiali e numero certificati in export e ri-export su piante vive.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 2 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Sub–ambito 3.2 Numero certificati in export e ri-export escluse le piante vive.

Criterio: si stima che possano essere eseguite 4 ispezioni/giorno da 2 unità di personale FTE (1 ispettore fitosanitario + 1 agente fitosanitario).

Ambito 4 Sorveglianza: programmazione e indagini sul territorio e governo delle emergenze fitosanitarie.

Criterio: Per l'esercizio di questa attività si ritiene congrua 1 unità di personale FTE (agente fitosanitario) ogni 1.000 Km2 di superficie regionale.

Ambito 5 Altre competenze assegnate ai Servizi fitosanitari regionali non comprese negli ambiti 1-4.

Criterio: Si stima che in tali attività possa essere impegnato il 20 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 4 (ispettore fitosanitario/agente fitosanitario)

Ambito 6 Gestione delle Emergenze fitosanitarie.

Criterio: Si stima che le emergenze fitosanitarie necessitino mediamente del 30 % aggiuntivo di unità di personale FTE rispetto al totale delle figure individuate dagli ambiti da 1 a 5 (ispettore fitosanitario/agente fitosanitario) in relazione alle caratteristiche del territorio e del suo assetto produttivo.

Ambito 7 Laboratorio fitosanitario Regionale: diagnostica fitopatologica e supporto analitico alle varie attività dei SFR.

Il numero di unità di personale attinente ai laboratori dei SFR è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per i sub-ambiti sottoelencati per i quali sono previste attività che comportano, nell'espletamento delle diverse attività, la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

A prescindere dai parametri definiti dall'applicazione dei criteri e degli indici di cui al presente ambito 7, per poter svolgere i compiti ad esso assegnati, ogni singolo laboratorio dei SFR deve avere una dotazione minima non inferiore a 4 Tecnici di laboratorio (TL).

Sub–ambito 7.1 unità personale FTE TL minima per sub-ambito 1.3

Criterio: 20 % del personale sub-ambito 1.3.

Sub–ambito 7.2 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.1

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.1.

Sub–ambito 7.3 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 2.2

Criterio: 10 % del personale sub-ambito 2.2.

Sub–ambito 7.4 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.1

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.1.

Sub–ambito 7.5 unità personale FTE TL laboratorio minima per sub-ambito 3.2

Criterio: 5 % del personale sub-ambito 3.2.
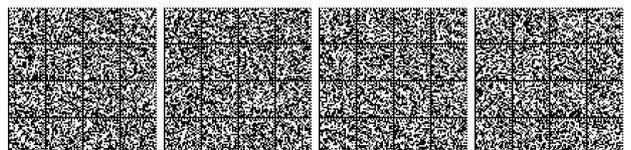
Sub–ambito 7.6 unità personale FTE TL laboratorio minima per Ambito 4

Criterio: 25 % del personale dell’ambito 4.

Ambito 8 Attività amministrativa del SFR

Il numero di unità di personale (AM) impegnato nell’attività amministrativa è stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per gli ambiti da 1 a 7.

Criterio: 20 % personale FTE rispetto al totale ambiti da 1 a 7.

Tabella A Indici

	Ambito 1 Registrazione degli Operatori Professionali (OP) al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)			**Ambito 2** Controlli ufficiali Import presso i posti di controllo frontaliero.		**Ambito 3** Controlli ufficiali Export e rilascio certificato fitosanitario.		**Ambito 4** programmazione e indagini sul territorio .
SFR	**Sub ambito 1.1** Numero OP registrati al RUOP	**Sub ambito 1.2** Numero centri aziendali degli OOPP registrati al RUOP	**Sub ambito 1.3** superficie effettiva, in ettari, a vivaio degli OP	**Sub ambito 2.1** posti di controllo frontaliero PORTUALI.	**Sub ambito 2.2** posti di controllo frontaliero AEROPORTUALI.	**Sub - ambito 3.1** numero certificati in export e ri-export su piante vive.	**Sub - ambito 3.2** numerocertificati in export e ri-export escluse le piante vive.	Superficie totale regionale Km2
ABRUZZO	75	350	376	15	0	180	1.200	10.831,84
BASILICATA	19	333	95	0	0	3	287	10.073,32
BOLZANO	170	68	168	0	0	200	6.500	7.398,38
CALABRIA	1.353	1.370	120	300	0	20	674	15.221,90
CAMPANIA	428	652	1.000	2890	21	18	2.491	13.670,95
EMILIA-ROM	581	292	4281	681	720	398	7436	22452,78
FRIULI V.G.	221	153	3.360	433	0	165	2718	7.862,30
LAZIO	355	410	5.100	167	2942	1.053	181	17.232,29
LIGURIA	65	1.023	567	4120	0	362	2.544	5.416,21
LOMBARDIA	1.350	822	3.700	0	7.000	4.000	6.000	23.863,65
MARCHE	287	438	3.496	61	0	208	600	9.401,38
MOLISE	20	100	1.350	0	0	10	400	4.460,65
PIEMONTE	1.384	1.415	1.500	0	0	200	9.000	25.387,07
PUGLIA	232	879	3.674	257	0	1.470	1.283	19.540,90
SARDEGNA	56	137	548	3	0	0	262	24.100,02
SICILIA	1.091	1.265	2.500	2117	41	461	838	25.832,39
TOSCANA	574	1.914	5.000	3836	501	2.541	837	22.987,04
TRENTO	152	126	86	0	0	18	3.320	6.207,12
UMBRIA	147	134	80	0	0	1.000	2.000	8.464,33
V. D'AOSTA	1	10	2,7	0	0	0	0	3.260,90
VENETO	551	870	3.100	465	162	620	6.337	18.407,42

DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC

I parametri per la determinazione della dotazione minima del SFC prendono in considerazione le 8 “Unità”, di cui all’articolo 5, in cui si articola il Servizio, e ogni unità è stata suddivisa in sub unità, con i relativi compiti assegnati, costituendo così gli indici caratteristici del Servizio fitosanitario centrale.
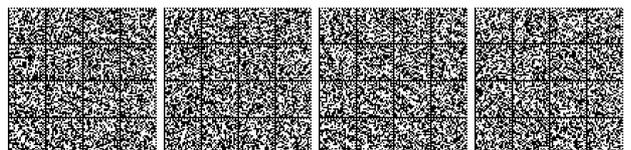
In considerazione del ruolo di coordinamento e di indirizzo che il Servizio Centrale è tenuto a svolgere nei confronti dei Servizi Regionali e di rappresentanza con le Autorità nazionali, europee ed internazionali, nei vari settori di attività, il personale è costituito dalla figura professionale (unità di personale) di ***ispettore fitosanitario*** **(IF)**.

CRITERI:

Per ogni sub unità individuata si stima sia necessario applicare il criterio di almeno 2 Unità di personale FTE con la qualifica di ispettore fitosanitario. La Dotazione minima, pertanto, è riportata nella seguente Tabella B.

INDICI:

1. **Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:**

Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

2. **Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:**

Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;

Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

3. **Unità per i controlli all'importazione:**

Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

Sub-unità 3.2: coordinamento attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

4. **Unità per i controlli alla produzione e al territorio:**

Sub-unità 4.1: Piani di emergenza

Sub-unità 4.2: Coordinamento delle attività di simulazione.

Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali.

5. **Unità per controlli all'esportazione e per l'eliminazione delle barriere fitosanitarie all'export:**

Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

6. **Unità per la formazione e gli audit ai Servizi fitosanitari regionali:**

Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.

7. **Unità per la comunicazione:**

Sub-unità 7.1: Sistema informativo protezione delle piante;

Sub-unità 7.2: Attività di comunicazione;

Sub-unità 7.3: Sito web

8. Unità di raccordo con le istituzioni europee ed internazionali:

Sub-unità 8.1: Istituzioni della Commissione Europea;

Sub-unità 8.2: FAO e IPPC.

Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.

Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8.

Criterio: 30 % personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.

TABELLA B

Dotazioni minime del Servizio fitosanitario nazionale

	Totale 1-4 fabbisogno minimo di personale (I.F. e A.F.)		Ambito 5 Altre competenze non comprese negli ambiti 1-4.		Ambito 6 Gestione emergenze fitosanitarie		Ambito 7 Laboratori o fitosanitari o Regionale.	Ambito 8 Attività amministrativa	Totale Generale ambiti 1 - 8			
	I. F.	A.F.	I. F.	A.F.	I. F.	A.F.	T.L	Amm	I.F.	A.F.	T.L.	Amm
ABRUZZO	4,21	15,19	0,84	3,04	1,51	5,47	4,00	6,85	7	24	4	7
BASILICATA	2,15	12,26	0,43	2,45	0,90	4,41	4,00	5,41	4	19	4	5
BOLZANO	9,18	16,91	1,84	3,38	3,30	6,09	4,00	8,94	14	26	4	9
CALABRIA	8,64	26,57	1,73	5,31	3,11	9,57	4,00	11,79	13	41	4	12
CAMPANIA	14,95	29,47	2,99	5,89	5,38	10,61	4,55	14,77	23	46	5	15
EMILIA-ROM	20,60	44,22	4,12	8,84	7,42	15,92	7,55	21,73	32	69	8	22
FRIULI V.G.	9,86	18,16	1,97	3,63	3,55	6,54	4,00	9,54	15	28	4	10
LAZIO	19,06	37,00	3,81	7,40	6,86	13,32	6,50	18,79	30	58	7	19
LIGURIA	20,21	25,75	4,04	5,15	7,28	9,27	4,00	15,14	32	40	4	15
LOMBARDIA	43,74	70,30	8,75	14,06	15,74	25,31	9,52	37,48	68	110	10	37
MARCHE	7,98	17,96	1,60	3,59	2,87	6,46	4,00	8,89	12	28	4	9
MOLISE	2,71	7,21	0,54	1,44	0,98	2,60	4,00	3,90	4	11	4	4
PIEMONTE	20,70	48,86	4,14	9,77	7,45	17,59	7,31	23,16	32	76	7	23
PUGLIA	14,91	34,91	2,98	6,98	5,37	12,57	4,00	16,34	23	54	4	16
SARDEGNA	1,71	25,92	0,34	5,18	0,90	9,33	6,18	10,10	4	40	6	10
SICILIA	17,05	45,06	3,41	9,01	6,14	16,22	7,73	20,92	27	70	8	21
TOSCANA	34,06	58,20	6,81	11,64	12,26	20,95	8,45	30,47	53	91	8	30
TRENTO	4,93	11,44	0,99	2,29	1,78	4,12	4,00	5,91	8	18	4	6
UMBRIA	5,77	14,53	1,15	2,91	2,08	5,23	4,00	7,13	9	23	4	7
V. D'AOSTA	0,05	3,32	0,01	0,66	0,90	1,19	4,00	2,61	4	5	4	3
VENETO	19,26	38,77	3,85	7,75	6,93	13,96	6,01	19,31	30	60	6	19
S.F.C.									44	0	0	13
TOTALE	281,72	602,01	56,34	120,40	102,71	216,73	111,80	299,20	445	939	112	312

Allegato II

Elenco dei posti di controllo frontalieri nazionali e relativi centri di ispezione.

Posto di controllo frontaliero	Recapiti	Codice TRACES	Tipo di trasporto*	Centri d'ispezione	Categorie di merci e specifiche**	Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione
ANCONA PORTO	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona Email: fit@assam.marche.it PEC: assam@emarche.it +390718081 - +390712073252 www.assam.marche.it/fito-import lun-mer-ven 9:00/13:00 mar-gio 9:00-13:00 / 15:00-17:00	ITAOI1	P	Molo S. Maria - ANCONA 60121 Ancona	P - PP - PP(WP) - OO	
BARI PORTO	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI Osservatorio Fitosanitario Riccardo Rubino r.rubino@regione.puglia.it 0805405283 0805405141 lun; mer; ven 9:00-14:00 mar; gio 9:00-17:00	ITBRI1	P	STAZIONE MARITTIMA - MOLO S. VITO Corso A. De Tullio 70122 BARI	P - PP - PP(WP) - OO	
BOLOGNA AEROPORTO	Via Andrea da Formigine,3- 40129 Bologna fitosanbologna@regione.emilia-romagna.it tel. +39 0515278111 http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario lun-ven 10:30-12:30/15:00-16:00	ITBLQ4	A	Magazzino A3 - Via del Triumvirato,84 -Bologna	P - PP - PP(WP) - OO	

CAGLIARI PORTO	Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09126 Cagliari Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.it lun-ven 9:00 -13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00	ITCAG1	P	Cagliari Porto Canale Containers Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione le cui strutture sono condivise con altre autorità competenti preposte ai controlli di animali e merci di cui all'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Centro d'ispezione designato unicamente per categotie di merci imballate, in applicazione della deroga di cui all'Art. 3, punto 9, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
				Cagliari Porto Canale rinfuse Porto Industriale di Cagliari (Porto Canale) Località: Giorgino/PortoCanale 09123 Cagliari	P - PP - PP(WP) - OO	(1): Centro d'ispezione designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
CATANIA AEROPORTO	Via Fontanarossa-presso Scalo Merci 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale lun-ven 9,00-13,00 - i restanti giorni su richiesta	ITCTA4	A	Presso Scalo merci Aeroporto - Via Fontanarossa - Catania	P - PP - PP(WP) - OO	

CATANIA PORTO	Via Dusmet Cardinale, 2/P. Circum 95121 CATANIA omp.acireale@regione.sicilia.it +39 095-894538 presso O.M.P. di Acireale mar-gio 9,00-13,00 i restanti giorni su richiesta	ITCTA1	P	Terminal EST - Porto di Catania	P - PP - PP(WP) - OO	
CIVITAVECCHIA PORTO	MOLO VESPUCCI SNC - banchina 24 palazzina CFFT-00053 - CIVITAVECCHIA (RM) servizio.fitosanitario@regione.lazio.it +39 06.51688188 - 06.51688198 lun -ven 9:00-13:00/14:00-17:00	ITCVV1	P	Ufficio Dogana-0766508111	P - PP - PP(WP) - OO	
				CFFT (Civitavecchia Fruit & Forest Terminal) - 076620011	P - PP - PP(WP) - OO	
				RTC (Roma Terminal Container) - 07661895111	P - PP - PP(WP) - OO	
CORIGLIANO CALABRO	c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regcal.it - www.agroservizi.regione.calabria.it +39 0983851385 mar-gio 7:30-13:30 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 sab e dom su chiamata	ITCGC1	P	Banchine 1 - 2 e 3 della Darsena 1 c.da Torricella Inferiore - 87064 Corigliano Calabro - e.ranu@regione.calabria.it +39 0983851385	P - PP - PP(WP) - OO	**Rinfusa** (Cippato di legno, Grano e altri vegetali e materiali vegetali)
FIUMICINO AEROPORTO	CARGO CITY - VIA MARIO CASTOLDI PALAZZINA SERVIZI COMUNI, PIANO I, STANZA 85-86 00054 Fiumicino lun- ven 8:00-13:00/14:00-17:30	ITFCO4	A	CARGO CITY - LABORATORIO IN AIR SIDE CONCESSO DALL'ENTE GESTORE AEROPORTI DI ROMA (ADR)	P - PP - PP(WP) - OO	

GENOVA AEROPORTO	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA4	A	Via Pionieri e Aviatori d'Italia 1 16154 Genova (Italy), dirtecnica@airport.genova.it	P,PP, PP(WP), OO	
GENOVA PORTO	16149 Genova GE direzione.omp@regione.liguria.it-+39 010.5484090 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITGOA1	P	Genoa port terminal Spinelli SPA, viale africa 16149 Genova (Italy), info@gruppospinelli.com	P,PP, PP(WP), OO	
				Terminal PSA, Via al bacino portuale di Pra 16157 Genova Italy, psagp@legalmail.it	P,PP, PP(WP), OO	
				Terminal Contenitori Porto di Genova SPA, Calata Sanità 16126 Genova, terminal.contenitori@sech.it	P,PP, PP(WP), OO	
				Terminal San Giorgio SRL, Ponte Libia palazzina uffici 16149 Genova (Italy), commerciale@terminalsangio rgio.it	P,PP, PP(WP), OO	
				Magazzino Thermocar SRL, presso Terminal Messina, Viale Africa 16149 Genova, thermocar@thermocar.com	P,PP, PP(WP), OO	
GIOIA TAURO PORTO	Contrada Lamia-89013 Gioia Tauro (RC)-n.cuccomarino@regcal.it-+39 0966 767022 lun -mer 7:30-13:30 / 14:00-17:00 mar -gio 7:30- 13:30 sab e dom su chiamata	ITGIT1	P	CARONTE TOURIST LOGISTICS SRL Area Portuale di Gioia Tauro - 89026 San Ferdinando (RC) - info@ctlogistics telefono 0966761225	P - PP - PP(WP) - OO	

LA SPEZIA PORTO	19126 La Spezia SP walter.baruzzo@regione.liguria.it-+39 010.5484566 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITSPE1	P	Centro Unico Servizi, Retroporto di S S Magra, 19037 Santo Stefano Magra (La spezia)	P,PP, PP(WP), OO	
LIVORNO PORTO	Via delle Colline,100 c/o Palazzina Colombo Interporto Toscano A.Vespucci - 57017 Guasticce (Livorno) -+39 055 4385395 - fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it - www.regione.toscana.it/-/servizio-fitosanitario-regionale-della-toscana lun-ven 8:00-16:00	ITLIV1	P	Terminal Darsena Toscana - Porto industriale - Via Mogadiscio, 1 - Livorno	P - PP - PP(WP) - OO	
				Terminal Lorenzini - Porto industriale - Via Labrone, 19 - Livorno	P - PP - PP(WP) - OO	

MALPENSA AEROPORTO	Malpensa (VA) - CARGO CITY PALAZZINA D FERNO 21010 Malpensa (VA) lun- gio 8:00-17:30 ven 8:00-14:00 ven dalle 14:00 alle 14:00 di dom reperibilità	ITMXP4	A	B³ MLE CARGO CITY BUILDING 1 - 21010 - Malpensa (VA) customservice.mxp@bcube.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				BETA - TRANS SPA CARGO CITY - 21010 - Malpensa (VA) marco.mirabile@betatrans.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				ALHA GROUP CARGO CITY BUILDING E e F - 21010 - Malpensa (VA) alhaholding@pecalhagroup.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				POSTE ITALIANE Via Bassano del Grappa, 15 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) lonateordinarie@posteitaliane.it	P - PP - PP(WP) - OO	
MANFREDONIA PORTO	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG-l.berardi@regione.puglia.it (Dott. Agr. Leonardo Berardi)-+39 0881 706.019 lun; mer; ven 8:00-14:00 mar; gio 8:00-17:00	ITMFR1	P	Lungomare del Sole, Modulo 10/11-71043 Manfredonia FG-l.ciciretti@regione.puglia.it (Dr. Luciano Ciciretti)-+39 0881 106517	PP	Solo gen. *Triticum*
MONFALCONE PORTO	Porto di Monfalcone Azienda Speciale per il	ITMNF1	P	Porto di Monfalcone	PP(WP)	

	Porto di Monfalcone via Terme Romane n. 5-3 4074 Monfalcone-giancarlo.stasi@ersa.fvg.it-+39 0481 386241 lun-ven 8:00-14:00			Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone via Terme Romane n. 5-3 4074 Monfalcone		
NAPOLI AEROPORTO	V.le Umberto Maddalena, 5-80144 Napoli-eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP4	A	Gesac spa - aerostazione merci - Viale Umberto Maddalena, 5 - 80144 Aeroporto di Napoli Capodichino	P - PP - PP(WP) - OO	Non incluso legname
NAPOLI PORTO	Calata Vittorio Veneto Interno Porto-80133 Napoli-eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITNAP1	P	Terrminal Flavio Gioia PUIF - Varco Carmine- 80133 Interno Porto Napoli	P - PP - PP(WP) - OO	

ORISTANO PORTO	Porto Industriale di Oristano Loc. Santa Giusta - Oristano Telefono: +39 070 6066486 Mail: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it Pec: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Web: www.regione.sardegna.itlun-ven 9:00 - 13:00 lun-mar-merc 15:00-17:00	ITQOS1	P		P - PP - PP(WP) - OO	(1): Posto di Controllo Frontaliero designato per partite di merci alla rinfusa di volume elevato strutturato con le deroghe ai requisiti minimi di cui all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.
ORTONA PORTO	Regione Abruzzo, Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture, Via Nazionale, 38-65012 Villanova di Cepagatti (PE)-Fitosanitario@regione.abruzzo.it-+39 085.9773532 lunedì-venerdì 10:00-12:00 martedì giovedì 10:00-12:00 /15:00-16:00	ITOTN1	P	Porto Ortona Punto di ispezione n. 1	PP-P-OO-PP(WP)	
PALERMO PORTO	Porto di Palermo C/O Banchina Puntone – palazzina ex Tarantino – piano terra-90133 PALERMO-omp.palermo@regione.sicilia.it-+39 091 541186	ITPMO1	P	PCF Porto di Palermo	P - PP - PP(WP) - OO	

	lun-ven 8:30-12:00 i restanti giorni su richiesta					
PISA AEROPORTO	Piazzale d'Ascanio, 1 Pisa c/o Edificio "A" Aeroporto G.Galilei-56021 PISA-fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it-+39 055 4385395 mercoledì 10:00 / 16:00	ITPSA4	A	Magazzino doganale DHL - Cargo Village - Aeroporto Galilei Pisa	P - PP - PP(WP) - OO	
POZZALLO PORTO	Viale Medaglie D'oro Lunga Navigazione s.n. 97016 Pozzallo fitosanitario.rg@regione.sicilia.it-+39 0932 988609 PEC:cp-pozzallo@pec.mit.gov.it mercoledi e giovedi 09.00-13:00 i restanti giorni su richiesta	ITPZL1	P	Terminal container	PP(WP) - OO	
RAVENNA PORTO	Via Pirano, 11-48100 Ravenna-fitosanravenna@regione.emilia-romagna.it-+39 0544 421523 lun-ven 9:00-17:00	ITRAN1	P	Terminal Container Ravenna - via Classicana,105 - 48122 Ravenna	P - PP - PP(WP) - OO	

SALERNO PORTO	Via Porto n. 4-841213 SALERNO- giuseppe.consalvo@regione.campania.it-+39 089 2589122/+39 089 2589121 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITSAL1	P	Amoruso Giuseppe - Terminal Frutta Salerno srl - 84121 Interno Porto salerno	P - PP - PP(WP) - OO	
				Gallozzi Shipping LTD SpA - 84121 Interno Porto Salerno	P - PP - PP(WP) - OO	
SAVONA - VADO L. PORTO	17100 Savona SV roberto.cavicchini@regione.liguria.it-+39 010.5484757 lun- gio 8:00-14:00/15:00-16:30 ven 8:00-13:00	ITSVN1	P	Reefer Terminal SpA Banchina Orsero Porto Vado - 17028 Bergeggi (SV) Raffaella.del.Prete@apmterminals.com	P - PP - PP(WP) - OO	
				Terminal Colacem - Molo Boselli 16 - 17100 Savona m.marsio@financo.it Terminal Monfer SpA Molo Boselli 26 - 17100 Savona delucisalessandro@monfer.net	PP	
				Savona Terminals SpA Via Paleocapa 6/3 17110 Savona savona.terminals@campostano.com	PP(WP)	
TORRE ANNUNZIATA PORTO	Banchina di crocelle c/c Dogana-80058 Torre Annunziata- eduardo.ucciero@regione.campania.it;-+39 081/ 5545824 lun- ven 7:45-13:30/14:00-15:30	ITTOA1	P	Solacem SpA - Molo di Levante Interno Porto Torre Annuziata, 80058	PP - PP(WP)	Legname e Cereali
TRAPANI PORTO	VIALE REGINA ELENA-91100	ITTPS1	P	Porto di Trapani Area	PP - PP(WP)	

	TRAPANI-fitosanitario.tp@regione.sicilia.it- tel. 0923/24527 - 0923/8230280 cell. 3666200349 lun.-mart.-ven. 8,00-13,00; merc.-giov. 15,00-18,00 i restanti giorni su richiesta			Demaniale Marittima "Banchina Isolella"		
TRIESTE PORTO	Molo V Magazzino 53 Punto Franco Nuovo TRIESTE-34123 Trieste-massimo.babici@ersa.fvg.it-+39 040 307905 lun- gio-ven 8:00-13:00 /14:00-16:30 ven 14:00-16:30 sab su richiesta	ITTRS1	P	TerminalContenitori,MoloVII Trieste Marine Terminal (T.M.T.) S.p.a. - Ormeggio 57 AdriadistriparkEmail: segreteria@trieste-marine-terminal.com PEC: Trieste-marine-terminal@pec.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				Terminal-Ro-Ro,-RivaTraianae-MoloV Samer Seaports & Terminals S.r.l. Email: www.samer.com PEC: samerseaport@legalmeil.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				TerminalCereali,radiceMolo VI Promolog S.r.l. PEC: promolog@legalmail.it	PP	solo gen. *Triticum*
				FRIGOMAR S.r.L. Email: info@frigomartrieste.com PEC: frigomarsrl@legalmail.it	P - PP - PP(WP)	
				INTERPORTO DI TRIESTE S.P.A. Loc. Fernetti (MONRUPINO - TS) PEC: amministrazione@cert.interportotrieste.it	P - PP - PP(WP) - OO	
				Centro controlli doganali SVAD antifrode Scanner	P - PP - PP(WP) - OO	

Continua TRIESTE PORTO				Europa Multipurpose Terminals SpA Porto di Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo VI - 34123	P - PP - PP(WP) -	
				Terminal PoloCaffè,radiceMoloVII Pacorini Silocaf S.r.l. Email: info@pacorini.com PEC: pacorini.silocaf@pec.pacorini .com	PP	
				Romani & C spa Punto Franco Nuovo - Mag. 58 34123 Trieste Telefono: 040 31851	PP	
VENEZIA AEROPORTO	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it PEC:fitosanitari@pec.regione.veneto.it - www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/settore-fitosanitario lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVCE4	A	Magazzino Merci - Via Bonmartino, 15 - 30173 Tessera (VE) - +39 041 2795700 - fitosanitari@regione.veneto.it	P - PP - PP(WP) - OO	
VENEZIA PORTO	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE-fitosanitari@regione.veneto.it-+39 041 2795700 lun-gio. 8:00-18:00 ven. 8:00-14:00	ITVCE1	P	Porto Commerciale, Molo B (VECON S.P.A.) - Porto Marghera-30175 Venezia, VE-fitosanitari@regione.veneto.it -+39 041 2795700	P - PP - PP(WP) - OO	
VERONA AEROPORTO	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it-+39 045 8676919	ITVER4	A	Palazzina Merci via Bembo snc 37062 Dossobuono di Villafranca, VR - fitosanitari@regione.veneto.it	P - PP - PP(WP) - OO	

Allegato III

DIRITTI OBBLIGATORI

Sezione I

Diritti obbligatori per controlli all'importazione: si applicano le tariffe stabilite dal regolamento (UE) 2017/625.

Sezione II

Diritti obbligatori per controlli all'esportazione

	Voce	Quantità		Tariffa (€)
a)	per i controlli documentali	per spedizione		7
b)	per i controlli di identità	per spedizione		7
c)	per i controlli fitosanitari	-	per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	17,5
		-	per ogni ulteriore quantità di merce equivalente ad un camion, un vagone ferroviario o un container di capacità comparabile o frazione	10
		-	prezzo massimo	140

Qualora una spedizione sia costituita da piccoli quantitativi, fino a 100 kg di peso netto, l'importo massimo della tariffa per ogni spedizione è di Euro 10.

Sezione III

Diritti obbligatori per i controlli per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione ed alla circolazione

Voce	Periodicità	Tariffa
Controlli per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante	Una tantum	100,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P.	Annua	25,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.O.P titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00
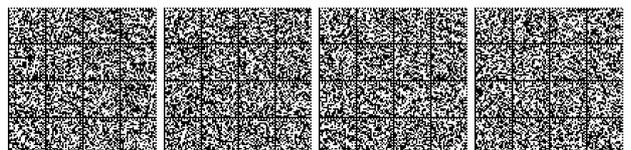
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in
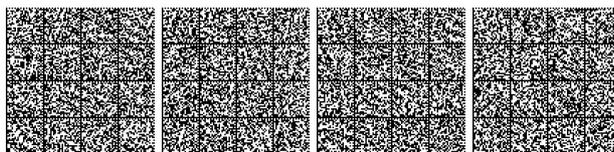
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245, così recita:

«Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa. -

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
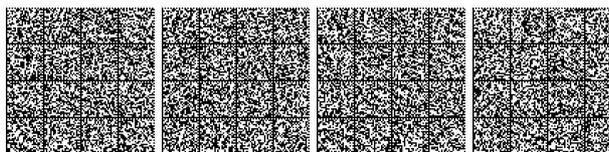
c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.».

— Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 novembre 2016, n. L 317.

— Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci, è pubblicato nella G.U.U.E. 17 gennaio 2019, n. L 15.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri è pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri, è pubblicato nella G.U.U.E. 23 maggio 2019, n. L 137.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, è pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2019, n. L 165.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, è pubblicato nella G.U.U.E. 11 ottobre 2019, n. L 260.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, è pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2019, n. L 316.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2019, n. L 321.
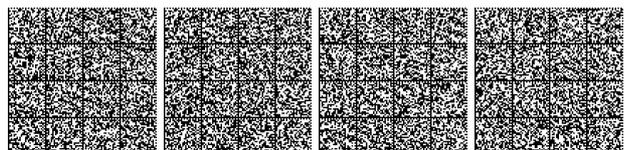
— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.

— Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2012, n. 202, S.O.

— La legge 9 marzo 1955, n. 471 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1955, n. 134.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955, n. 471, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto), recava "Servizio fitosanitario nazionale".

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della legge 9 marzo 1955, n. 471, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del *SEE)*, è pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2009, n. L 309.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti della direttiva 2009/128/CE, si veda nelle note all'art. 5.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2014/652, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., così recita:

«Art. 1

(*Omissis*).

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rivenIente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., così recita:

«Art. 1.

(*Omissis*).

557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

(*Omissis*).».
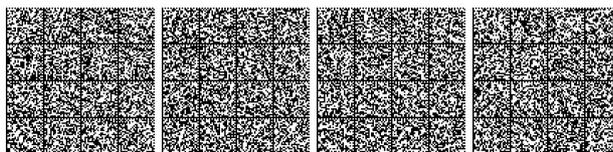
— Il testo dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2010, n. 176, così recita:

«(*Omissis*).

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-*bis* e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

(*Omissis*).».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'articolo 57 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 57 *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)*. — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.».

Note all'art. 19:

— Per il testo di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 18.

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2019/1702, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 31:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 33:

— Il testo dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., così recita:

«Art. 146 *(Autorizzazione)*. — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera *d)*, e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
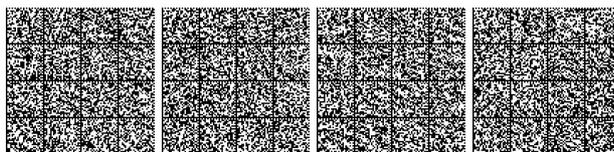
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

15.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

— Il testo dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così recita:

«Art. 21-*bis* *(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).* — 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.».

Note all'art. 34:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 35:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 36:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.
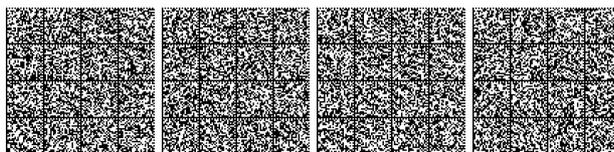
Note all'art. 37:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/827, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 38:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 39:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 40:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 41:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 42:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 43:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 44:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 45:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2130, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/2125, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 46:

— L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, era così rubricato:

«ALLEGATO VIII Richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori.

(Art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536).

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 47:

— Per i riferimenti dei regolamenti (UE) 2017/625 e (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 48:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 49:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 50:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 52:

— Il testo dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1984, n. 153, così recita:

«Art. 15. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.».

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 53:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 55:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/1013, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/66, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 56:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

Note all'art. 57:

— Il testo dell'articolo 41-*bis* della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, così recita:

«Art. 41-*bis* *(Fondo per il recepimento della normativa europea)*. — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 58:

— Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 46.

Note all'art. 59:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 60:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

21G00021
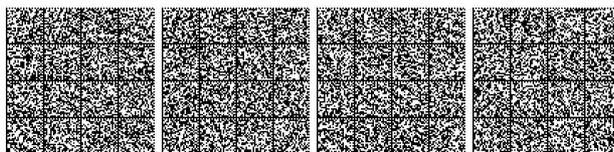
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 5 gennaio 2021.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione. (Decreto n. 6/2021).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, laddove dispongono che, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonché della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale previsione si applica anche in deroga all'eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in, particolare gli articoli 3, 5, 49, 50, 51 e 75, comma 3, relativi all'organizzazione del Ministero per Dipartimenti, alle attribuzioni dello stesso e alla sua articolazione periferica;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione», adottato a norma dell'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 9, il quale prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provveda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, su proposta dei capi del Dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione», adottato a norma

dell'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Considerata la necessità di adottare, in attuazione del quadro organizzativo delineato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, il decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e per la definizione dei relativi compiti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a delineare il nuovo assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione (d'ora in poi, Ministero);

Viste le proposte di articolazione organizzativa formulate dai Capi dei Dipartimenti del Ministero;

Preso atto dell'informativa resa alle organizzazioni sindacali nel corso del confronto avvenuto nei giorni 28 e 31 dicembre 2020;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero

1. Il presente decreto individua, nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero, gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero

1. Agli uffici di livello dirigenziale non generale sono preposti dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione dello Stato o soggetti incaricati ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I Dipartimenti e le Direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale secondo l'articolazione e con le attribuzioni indicate negli articoli da 6 a 14.

3. I capi dei Dipartimenti e i direttori generali, con apposito provvedimento, possono costituire proprie segreterie quali unità operative di livello non dirigenziale.

Art. 3.

Compiti comuni ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale

1. Il dirigente di un ufficio di livello dirigenziale non generale, nel settore di propria competenza e nel rispetto delle indicazioni dipartimentali e direttoriali, svolge, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

a) predisposizione di schemi di atti normativi e relative relazioni illustrative, nonché predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari;

b) elaborazione di schemi di piani, protocolli di intesa, convenzioni e accordi di programma, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi;

c) supporto ai gruppi di lavoro e ai comitati tecnici costituiti anche a livello interistituzionale;

d) cura della gestione del contenzioso e, ove necessario, coordinamento e supporto agli uffici scolastici regionali;

e) svolgimento delle attività connesse all'attuazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

f) svolgimento delle attività in tema di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del regolamento europeo (UE) 2016/679;

g) elaborazione, a supporto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, degli elementi informativi per la predisposizione di risposte agli atti di sindacato ispettivo e agli altri atti di indirizzo e controllo parlamentare;

h) predisposizione di risposte alle indagini conoscitive della Corte dei conti e ai rilievi degli altri organi di controllo;

i) gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

j) elaborazione di *position paper* e attività di ricerca;

k) predisposizione dei contenuti informativi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, in raccordo con gli uffici competenti.

Art. 4.

Dirigenti con funzione tecnico-ispettiva

1. I posti di dirigente con funzione tecnico-ispettiva, per un totale di centonovanta unità, sono assegnati all'amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nel numero di ventinove, e agli uffici scolastici regionali, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel numero di centosessantuno. I posti assegnati all'amministrazione centrale sono ripartiti dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

2. I dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree:

sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi;
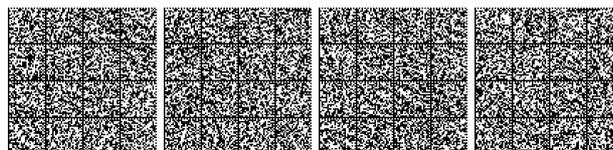
supporto al processo di valutazione e autovalutazione;

supporto tecnico-didattico-pedagogico;

funzione ispettiva e supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'amministrazione.

3. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.

Art. 5.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo indipendente di valutazione della performance - *OIV*

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 e della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, le unità di livello dirigenziale non generale assegnate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* - OIV sono determinate nel numero di sei.

2. L'attribuzione delle funzioni e degli obiettivi degli incarichi di cui al comma 1 avviene mediante decreto del Capo di Gabinetto.

Art. 6.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è articolato in tre uffici di livello dirigenziale non generale.

Ufficio I - Affari generali e programmazione

L'ufficio svolge i compiti di supporto al Capo del Dipartimento nelle aree di seguito indicate, per quanto di competenza del Dipartimento:

trattazione degli affari generali e supporto al Capo del Dipartimento;

amministrazione del personale;

definizione dei fabbisogni del Dipartimento in tema di risorse umane, finanziarie e strumentali, formazione e logistica;

gestione della mobilità interna al Dipartimento e della mobilità in entrata e in uscita per le Direzioni generali ad esso afferenti in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

coordinamento dell'attività di valutazione dei dirigenti e del personale assegnati al Dipartimento ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

definizione degli indirizzi per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici del Dipartimento;

elaborazione di relazioni tecnico-finanziarie a provvedimenti normativi;

definizione del rapporto di lavoro e *status* giuridico dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva;

gestione delle relazioni sindacali del personale assegnato al Dipartimento e alle Direzioni generali afferenti al Dipartimento medesimo;

coordinamento degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali;

definizione e attuazione dei progetti che coinvolgono le competenze di più uffici di livello dirigenziale generale;

risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali facenti parti del Dipartimento;

proposta al Ministro dell'avvio del procedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del Capo del Dipartimento nelle aree di seguito individuate:

elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione afferenti al centro di responsabilità del Dipartimento;

indirizzo, monitoraggio e coordinamento delle attività di gestione dei centri di costo del Dipartimento;

cura degli adempimenti relativi alla contabilità economica del Dipartimento;

coordinamento e raccordo dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva della amministrazione centrale e periferica anche in collaborazione con il coordinatore nazionale del corpo ispettivo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

svolgimento delle attività connesse alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo al Dipartimento;

indirizzo e gestione, nel proprio ambito, delle procedure di reclutamento del personale scolastico da collocare fuori ruolo secondo le previsioni della normativa vigente e delle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali con funzione tecnico-ispettiva a tempo determinato;

elaborazione delle direttive dipartimentali e degli atti di indirizzo e di coordinamento;

istruttoria per il conferimento delle onorificenze e delle benemerenze;

formulazione di indirizzi e indicazioni operative sull'applicazione da parte delle istituzioni scolastiche della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, protezione dei dati personali, produttività ed efficienza del lavoro pubblico;

gestione delle tematiche trasversali in materia di organizzazione e funzionamento delle istituzioni scolastiche, compresi gli indirizzi sulle iscrizioni degli studenti;

indirizzo e coordinamento in materia di scuole europee e di sistema della formazione italiana nel mondo;

raccordo con l'ufficio V della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione per il monitoraggio periodico delle attività internazionali;

elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali;

raccordo con l'ufficio I della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale per lo svolgimento dell'attività volta a garantire la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

cura degli adempimenti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e le competenti strutture del Ministero per l'attuazione delle politiche europee nel campo dell'istruzione e della formazione e cura dei relativi rapporti con l'Unione europea e la comunità internazionale;

formulazione di pareri su accordi internazionali e sul grado di coerenza con le priorità politiche nazionali.

Ufficio II - Supporto al sistema scolastico

L'ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del Capo del Dipartimento nelle aree di seguito individuate:

definizione degli ordinamenti scolastici e relative indicazioni nazionali e linee guida;

attuazione degli ordinamenti per il primo e il secondo ciclo di istruzione;

definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;

individuazione degli obiettivi, degli standard e dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori (ITS) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), anche in raccordo con i sistemi formativi delle regioni;

valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;

indirizzo e monitoraggio dei percorsi di istruzione degli adulti;

formulazione di pareri e programmazione di iniziative finalizzate alla promozione della musica e della cultura scientifica nei diversi gradi di istruzione;

promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

definizione degli indirizzi in materia di orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema della formazione superiore e con il mondo del lavoro;

indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale;

promozione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;

salvaguardia e promozione del diritto allo studio e dei servizi alle famiglie;

promozione dello *status* di studente;

cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori;

riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale;

programmazione e cura della gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

definizione degli obiettivi e degli ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria, nonché valutazione e attuazione di altre opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero;

predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;

indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti;

supporto nell'attuazione del piano di rafforzamento amministrativo;

promozione dell'innovazione didattica digitale e digitalizzazione nelle istituzioni scolastiche;

cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per le materie di competenza;

interventi in materia di edilizia scolastica, messa in sicurezza degli edifici scolastici e rigenerazione del patrimonio edilizio scolastico;

definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;

definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale e di interventi per favorire lo sviluppo della scuola paritaria nell'ottica del miglioramento della qualità del sistema nazionale di istruzione;

formulazione di pareri all'Ufficio di Gabinetto relativamente a richieste di patrocinio presentate da soggetti esterni all'amministrazione.

L'ufficio, qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, al fine di garantire un'adeguata separazione delle funzioni, assicura la funzione di controllo delle operazioni relative alla gestione finanziaria e di controllo del programma operativo attraverso le verifiche prescritte dai regolamenti europei di riferimento relativi ai diversi periodi di programmazione.

Ufficio III - Innovazione e sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione

L'ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del Capo del Dipartimento nelle aree di seguito individuate:

programmazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dell'istruzione;

indirizzo e disciplina dell'organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro del personale scolastico e dei dirigenti scolastici, con particolare riguardo allo stato giuridico ed economico, alle attività di contrattazione integrativa nazionale ivi inclusa la contrattazione relativa alla mobilità professionale e territoriale, alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;

indirizzo e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati;

elaborazione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato del personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici;

elaborazione di politiche di definizione delle dotazioni organiche nazionali e dei parametri per la ripartizione regionale del personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici;

organizzazione e definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

definizione del fabbisogno per i percorsi di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione per il sostegno;

predisposizione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, nonché elaborazione di politiche di innovazione, organizzazione e svolgimento delle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie del personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici;

determinazione delle esigenze di personale docente ed educativo, degli insegnanti di religione cattolica, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, finalizzata alle autorizzazioni all'assunzione e ad indire le procedure di reclutamento;

elaborazione di indirizzi in materia di reclutamento e formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

supporto alle politiche di formazione iniziale e in servizio e di specializzazione dei dirigenti scolastici e del personale scolastico;

ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;

definizione dell'assetto complessivo e degli indirizzi relativi alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e delle professionalità della scuola;

definizione degli interventi per il riequilibrio territoriale e della qualità del servizio scolastico ed educativo;

definizione delle tempistiche necessarie alle operazioni di avvio dell'anno scolastico;

definizione degli indirizzi in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico, attività di monitoraggio degli stessi e consulenza agli organi titolari dell'azione di responsabilità;

cura dei rapporti con l'Ispettorato per la funzione pubblica negli ambiti di competenza;

supporto alle articolazioni periferiche in materia di gestione del contenzioso;

collaborazione con gli altri Ministeri e le altre strutture di riferimento per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne;

definizione della rete scolastica, dei piani di dimensionamento e delle relative dotazioni organiche;

indirizzo e coordinamento con le altre amministrazioni e gli uffici scolastici regionali in materia di quiescenza e previdenza;

gestione delle relazioni sindacali negli ambiti di competenza;

studio, analisi, comparazione e monitoraggio dei dati presenti nel sistema informativo;

gestione dei rapporti col Ministero dell'università e della ricerca nelle aree di competenza;

cura dei rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza.

Art. 7.

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

1. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, personale, contabilità e vigilanza sugli enti

Trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza.

Amministrazione del personale.

Definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica.

Programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale.

Cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale.

Gestione della mobilità interna alla Direzione generale.

Coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale.

Elaborazione di relazioni tecnico-finanziarie a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali.

Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa.

Monitoraggio e valutazione dei contributi alle scuole paritarie.

Attivazione e gestione delle procedure comparative per progettualità di innovazione ordinamentale tra istituzioni scolastiche con relativo monitoraggio delle rendicontazioni dei progetti e/o delle attività finanziate.

Vigilanza, in raccordo con le competenti Direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca, sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) ed istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi.

Vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'art. 605, commi 2 e 3, del testo unico di cui decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Svolgimento delle funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

Cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero.

Gestione delle richieste di consulenza e supporto pervenute dagli uffici scolastici regionali negli ambiti di competenza della Direzione generale.

Azioni di valorizzazione degli studenti con eccellenze nella scuola secondaria di secondo grado.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Definizione degli ordinamenti e delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Elaborazione di note ed atti di indirizzo finalizzati all'orientamento delle attività ordinamentali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche mediante attività di supporto alle istituzioni scolastiche.

Supporto per l'attuazione delle indicazioni riguardanti il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Elaborazione di indirizzi in merito alla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Definizione degli indirizzi relativi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con riferimento all'organizzazione e allo svolgimento delle prove di esame.

Gestione delle segnalazioni di anomalie e/o criticità emerse in sede di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Definizione del modello di diploma e rilevazione dei fabbisogni sulla fornitura degli stampati dei diplomi.

Definizione degli indirizzi e indicazioni operative su carriera scolastica, valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli alunni ed esami di idoneità.

Predisposizione di atti e bandi per il finanziamento di progetti finalizzati all'innovazione didattica, al sostegno e allo sviluppo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché supporto alla relativa attività di rendicontazione.

Predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione dei fondi destinati ai servizi educativi della «Sezione primavera».

Consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome per quanto di competenza.

Promozione e coordinamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Definizione degli indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale da utilizzare nei diversi gradi di istruzione, in collaborazione con la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Predisposizione dei provvedimenti per la definizione dei prezzi dei libri di testo della scuola primaria e dei tetti di spesa per la scuola secondaria.

Elaborazione di indicazioni sulle iscrizioni degli studenti alla scuola dell'infanzia e ai diversi gradi di istruzione, in collaborazione con gli uffici III e IV della direzione, e gestione delle relative problematiche anche in raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica per gli aspetti informatico-statistici.

Definizione del calendario scolastico, in collaborazione con l'ufficio III della direzione.

Predisposizione degli atti per la comunicazione dei limiti di reddito per l'esonero dalle tasse scolastiche e per l'erogazione di contributi alle famiglie.

Gestione delle procedure attinenti ai ricorsi al Presidente della Repubblica in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione.

Promozione dei progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
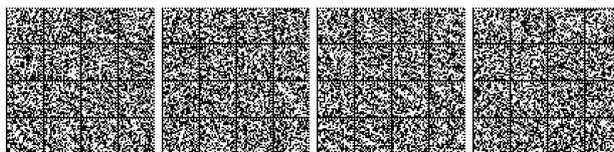
Elaborazione del piano delle arti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Ordinamenti dei percorsi liceali, scrutini, esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado e parità scolastica

Definizione degli ordinamenti e indicazioni nazionali dei percorsi liceali.

Definizione di indirizzi e indicazioni operative su carriera scolastica, valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Elaborazione di note ed atti di indirizzo relativi alle attività ordinamentali dei percorsi liceali con particolare riguardo anche ai quadri orari.

Verifica e monitoraggio sull'attuazione della revisione degli ordinamenti da parte dei licei.

Predisposizione di note ed atti di indirizzo finalizzati all'organizzazione dei test Invalsi per la scuola secondaria di secondo grado.

Elaborazione di note in materia di scrutini, esami di idoneità ed esami integrativi per la scuola secondaria di secondo grado.

Gestione delle procedure attinenti ai ricorsi al Presidente della Repubblica in materia di valutazione degli studenti dei percorsi del secondo grado di istruzione.

Definizione dei criteri gestionali connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento alla nomina delle commissioni, all'organizzazione e agli indirizzi di gestione e svolgimento delle prove degli esami.

Gestione delle segnalazioni di anomalie e/o criticità emerse in relazione alla procedura di nomina delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e in sede di svolgimento degli esami stessi.

Definizione del modello di diploma e rilevazione dei fabbisogni sulla fornitura degli stampati dei diplomi.

Definizione, in raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico, delle classi di concorso e di abilitazione e dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola e dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva.

Consulenza e supporto agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche autonome per quanto di competenza.

Definizione dell'ordinamento delle istituzioni educative e nomina dei relativi consigli di amministrazione.

Gestione delle segnalazioni di anomalie e/o criticità riguardanti l'organizzazione delle istituzioni educative.

Predisposizione dei decreti autorizzativi per l'attivazione di corsi ESABAC nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di altre sperimentazioni di carattere internazionale.

Definizione degli indirizzi in materia di parità scolastica e scuole private non paritarie.

Predisposizione dei decreti per la definizione dei criteri e parametri di erogazione dei contributi alle scuole paritarie.

Predisposizione dei decreti di assegnazione agli uffici scolastici regionali delle risorse finanziarie per le scuole paritarie.

Elaborazione di linee di indirizzo per garantire una applicazione uniforme della normativa in materia di parità scolastica.

Supporto agli uffici scolastici regionali in merito a problematiche concernenti la parità scolastica.

Gestione ed implementazione dell'anagrafe informatica nazionale globale comprendente anche le scuole non statali e i servizi educativi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, in collaborazione con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e gli uffici scolastici regionali.

Monitoraggio periodico sulla permanenza dei requisiti nelle scuole paritarie.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica superiore e dell'istruzione degli adulti

Definizione degli ordinamenti e delle linee guida dei percorsi dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

Elaborazione di note e atti di indirizzo finalizzati all'orientamento delle attività ordinamentali dell'istruzione tecnica e professionale.

Individuazione delle misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, anche in regime di sussidiarietà, nonché verifica e monitoraggio.

Sviluppo e implementazione del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, per quanto di competenza dello Stato.

Gestione delle attività finalizzate alla stipula di accordi tra lo Stato e le regioni per la manutenzione del repertorio nazionale.

Definizione delle misure nazionali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio-adempimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e relativo monitoraggio.

Elaborazione di linee guida e standard, monitoraggio e assegnazione di risorse per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di tirocini e *stage*, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

Cura dei rapporti con le regioni nelle materie di competenza.

Promozione dell'innovazione didattica e delle misure di sostegno allo sviluppo dei percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), in relazione all'istruzione superiore, alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni.

Verifica e monitoraggio sull'attuazione della revisione degli ordinamenti da parte degli istituti tecnici e professionali.

Predisposizione dei decreti di riparto per l'assegnazione dei fondi destinati alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di tirocini e *stage*.

Elaborazione di note, guide operative e atti di indirizzo per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome per quanto di competenza.

Valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore.

Definizione degli ordinamenti ed esami dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS).

Monitoraggio ed assegnazione delle risorse finanziarie agli istituti tecnici superiori (ITS).

Supporto alla programmazione regionale degli istituti tecnici superiori (ITS) esistenti e degli istituti da costituire.

Monitoraggio e valutazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) e dei poli tecnico-professionali e delle relative attività.

Promozione di azioni di orientamento al lavoro e alle professioni e rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria.

Gestione dei rapporti con le parti sociali, i collegi e gli ordini professionali.

Fornitura dei diplomi agli uffici scolastici regionali in base al fabbisogno rilevato.

Cura dei rapporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e in materia di formazione continua dei lavoratori.

Definizione dell'ordinamento dei percorsi di primo e di secondo livello dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente, con particolare riguardo all'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni e alle indicazioni europee e internazionali.

Definizione dell'assetto organizzativo dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti in raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico.

Promozione dell'integrazione linguistica e sociale degli immigrati, per quanto di competenza del Ministero.

Gestione dei rapporti con gli organismi comunitari e internazionali sulle tematiche dell'apprendimento permanente.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione, scuole italiane all'estero, scuole europee e riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

Gestione delle attività di competenza del Ministero in ambito europeo e internazionale con particolare riguardo alla gestione dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con l'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e con gli altri organismi europei e internazionali (UNESCO, UNICEF) al fine di favorire i processi di internazionalizzazione dell'istruzione.

Collaborazione alla definizione dei protocolli e accordi bilaterali e multilaterali in materia di istruzione scolastica e di formazione con i Paesi dell'Unione europea e con altri Paesi esteri.

Certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee ed internazionali.

Riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero.

Gestione delle richieste per il riconoscimento dei diplomi di Baccelierato internazionale.

Promozione della cooperazione bilaterale e degli scambi internazionali.

Coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi della normativa vigente, per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero e delle scuole europee in Italia.

Monitoraggio periodico delle attività internazionali.

Elaborazione di pareri e proposte sugli ordinamenti e i curricoli in relazione alle attività di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VI - Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione

Definizione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, degli indirizzi per il processo di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e per i processi di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative, nonché gestione dei progetti nazionali in materia di valutazione delle stesse.

Cura delle direttive ministeriali concernenti le rilevazioni degli apprendimenti e il sistema nazionale di valutazione.

Funzioni di indirizzo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Supporto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per la definizione del contingente ispettivo da assegnare alle funzioni di valutazione e cura del conferimento dei relativi incarichi.

Definizione, limitatamente agli aspetti di competenza del Ministero e in raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico, dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica.
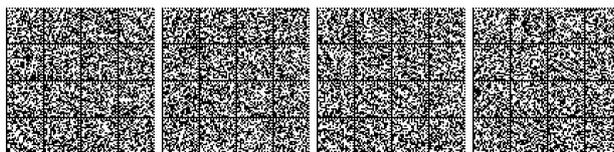
Definizione di interventi per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo.

Promozione di analisi statistiche comparative di carattere nazionale ed internazionale e monitoraggio rispetto agli obiettivi europei e internazionali, in collaborazione, per gli aspetti di competenza, con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Istruttoria per i progetti di sperimentazione ai sensi dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in coordinamento con gli uffici II, III e IV della direzione, con il supporto tecnico dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva.

Adempimenti ministeriali con riferimento agli esami di Stato e all'abilitazione per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 8.

Direzione generale per il personale scolastico

1. La Direzione generale per il personale scolastico è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità

Trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza.

Amministrazione del personale.

Definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica.

Programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale.

Cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale.

Gestione della mobilità interna alla Direzione generale.

Coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale.

Elaborazione di relazioni tecnico-finanziarie a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali.

Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa.

Studio ed analisi di tematiche generali e trasversali alla Direzione generale e supporto agli uffici della stessa su tematiche di specifica competenza.

Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali.

Supporto tecnico-finanziario ad aspetti di contrattazione del personale del comparto scuola.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Dirigenti scolastici

Definizione della disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici.

Definizione degli indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per i dirigenti scolastici.

Definizione degli indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, nonché in materia di reclutamento dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli uffici competenti della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Predisposizione degli atti di indirizzo per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento dei dirigenti scolastici.

Studio e analisi degli impatti derivanti da proposte normative e predisposizione della relativa reportistica.

Definizione delle dotazioni organiche nazionali e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale.

Acquisizione e gestione dei dati sul dimensionamento della rete scolastica forniti dagli uffici scolastici regionali e loro progressiva validazione.

Acquisizione e monitoraggio dei dati forniti dagli uffici scolastici regionali relativi ai dirigenti scolastici in servizio, alle cessazioni e alle richieste di riammissione in servizio.

Gestione delle relazioni sindacali nelle materie di competenza.

Definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero dei dirigenti scolastici, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Reclutamento del personale docente ed educativo

Indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento, di selezione e di valutazione del personale docente ed educativo.

Determinazione del fabbisogno di personale docente, richiesta delle autorizzazioni ministeriali per l'assunzione e comunicazione agli uffici scolastici regionali dei posti autorizzati.

Predisposizione dei decreti ministeriali per l'immissione in ruolo del personale e predisposizione delle relative note esplicative.

Predisposizione dei bandi per le procedure concorsuali.

Elaborazione di note di indirizzo agli uffici scolastici regionali per la realizzazione delle procedure concorsuali, anche in un'ottica di innovazione e semplificazione.

Elaborazione di note ed atti di indirizzo e coordinamento agli uffici scolastici regionali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente ed educativo.

Predisposizione ed invio di note ed atti di indirizzo in tema di supplenze.

Supporto agli uffici scolastici regionali in tema di supplenze.

Definizione del fabbisogno per i percorsi di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione per il sostegno.

Programmazione dei percorsi di formazione iniziale del personale docente.

Predisposizione di bandi, atti e note con riferimento ai percorsi di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione per il sostegno.

Definizione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente ed educativo.

Studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza.

Indirizzo e coordinamento con le altre amministrazioni e gli uffici scolastici regionali in materia di quiescenza e previdenza.

Elaborazione di note sulle cessazioni del personale scolastico.

Gestione dei rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Gestione delle relazioni sindacali negli ambiti di competenza e predisposizione degli atti preparatori.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Personale docente ed educativo

Definizione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale docente ed educativo e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Elaborazione di note ed atti di indirizzo finalizzati alla razionalizzazione e all'armonizzazione delle regole del sistema scolastico e all'implementazione dell'autonomia scolastica.

Monitoraggio e controllo dei dati relativi all'organico predisposti dagli uffici scolastici regionali.

Indirizzi e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi per il personale docente, educativo e per gli insegnanti di religione cattolica.

Predisposizione di note ed atti di indirizzo per la contrattazione e l'applicazione della normativa di riferimento, nonché supporto e consulenza agli uffici scolatici regionali.

Gestione dei rapporti sindacali e predisposizione degli atti preparatori per la stipula dei contratti integrativi.

Definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale docente, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Definizione degli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale docente, educativo e insegnanti di religione cattolica.

Definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo, comprese quelle di sostegno agli alunni con disabilità, analisi e determinazione dei parametri per la loro ripartizione regionale.

Monitoraggio per il rispetto degli obiettivi di organico.

Gestione delle procedure in materia di organici, mobilità, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza.

Predisposizione degli atti per la definizione delle procedure di selezione e del numero di posti disponibili per il personale docente comandato presso la Direzione generale.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Personale ATA

Definizione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola e contrattazione integrativa nazionale relativa a mobilità professionale e territoriale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Predisposizione di note e atti di indirizzo in tema di disciplina giuridica ed economica del personale ATA e con riferimento alle supplenze e all'elaborazione delle graduatorie.

Indirizzo e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi per il personale ATA.

Definizione degli indirizzi in materia di reclutamento del personale ATA della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero.

Definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale ATA e determinazione dei parametri per la ripartizione a livello regionale.

Gestione dei rapporti sindacali e predisposizione degli atti preparatori per la stipula dei contratti collettivi ed integrativi del personale ATA.
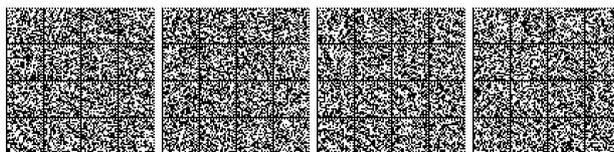
Definizione dei contingenti e gestione delle procedure per la destinazione all'estero del personale ATA, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gestione delle procedure in materia di organici, mobilità, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Monitoraggio delle domande di mobilità territoriale e professionale del personale ATA per il rispetto degli obiettivi di organico e determinazione della tempistica relativa alla pubblicazione dei movimenti.

Monitoraggio sui dati dell'organico e utilizzo dei dati relativi al personale precario per le relative procedure.

Predisposizione di note e di atti di indirizzo in tema di riconversione e riqualificazione del personale ATA.

Predisposizione dei decreti ministeriali per l'immissione in ruolo del personale e predisposizione delle relative note esplicative.

Studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza.

Indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale ATA.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento degli enti

Gestione della contrattazione integrativa nazionale relativa alla formazione professionale.

Indirizzo e coordinamento per l'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati per il personale scolastico nelle materie di competenza.

Coordinamento della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, la ricerca e la sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale scolastico e la programmazione delle politiche formative a livello nazionale.

Gestione dei processi di rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale docente e per i dirigenti scolastici.

Predisposizione del modello formativo per i dirigenti scolastici e per il personale docente neoassunti e in servizio, anche con riferimento ai profili contabili, e predisposizione delle note attuative.

Governance della formazione per i dirigenti scolastici e per il personale docente neoassunti e in servizio con gli uffici scolastici regionali e le scuole polo.

Raccolta, studio e analisi delle rendicontazioni sulle attività di formazione svolte.

Studio e analisi di proposte di iniziative formative nazionali e regionali, anche con riferimento ai profili contabili, rivolte agli insegnanti di religione cattolica.

Predisposizione e stipula di convenzioni con le diocesi a livello nazionale e regionale con riferimento alla formazione degli insegnanti di religione cattolica.

Governance della formazione degli insegnanti di religione cattolica con le diocesi a livello nazionale e regionale.

Definizione degli indirizzi in materia di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva in raccordo con gli uffici competenti della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Definizione degli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente, educativo ed ATA.

Gestione dei processi di rilevazione dei fabbisogni formativi per il personale ATA.

Predisposizione del modello formativo per il personale ATA, anche con riferimento ai profili contabili, e predisposizione delle note attuative.

Governance della formazione per il personale ATA con gli uffici scolastici regionali e le scuole polo.

Raccolta, studio ed analisi delle rendicontazioni sulle attività di formazione svolte per il personale ATA.

Monitoraggio quantitativo e qualitativo in un'ottica di miglioramento dell'efficacia degli interventi formativi.

Gestione delle richieste di accreditamento degli enti di formazione e riconoscimento dei corsi.

Coordinamento e svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento dei soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento dei singoli corsi.

Predisposizione dei decreti direttoriali di ammissibilità, di accreditamento degli enti e di riconoscimento dei corsi.

Coordinamento e predisposizione del piano triennale della formazione.

Gestione dei processi di rilevazione dei fabbisogni formativi per la riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo.

Predisposizione del modello formativo per la riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo.

Gestione delle richieste di inserimento nell'elenco degli enti qualificati.

Coordinamento della formazione del personale assegnato alla Direzione generale

Gestione della procedura di individuazione degli enti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

Studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo per le materie di competenza.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VII - Contenzioso

Gestione del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale.

Definizione delle linee di indirizzo, supporto e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali, anche attraverso la creazio-

ne e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico, definizione delle pratiche conciliative deflattive del contenzioso del personale scolastico e dei dirigenti scolastici.
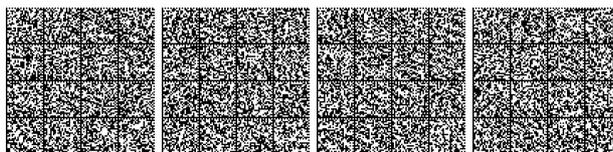
Gestione delle richieste di informazione e accesso agli atti inerenti ai contenziosi.

Attività di consulenza e linee di difesa a supporto degli uffici scolastici regionali in materia di contenzioso.

Ricezione delle schede di monitoraggio sui provvedimenti disciplinari del personale scolastico, nonché analisi e formalizzazione delle risultanze.

Supporto e consulenza agli uffici scolastici regionali nella compilazione delle schede per il monitoraggio nazionale sui provvedimenti disciplinari del personale scolastico.

Trasmissione degli atti giudiziari di competenza degli uffici scolastici regionali.

Trasmissione delle richieste di liquidazione delle spese legali agli uffici scolastici regionali.

Gestione e archiviazione in formato digitale delle pratiche di contenzioso.

Studio ed analisi di tematiche generali e trasversali alla direzione e supporto agli uffici della direzione su tematiche di specifica competenza.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 9.

Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico

1. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, risorse umane e finanziarie

Trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza.

Amministrazione del personale.

Definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica.

Programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale.

Cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale.

Gestione della mobilità interna alla Direzione generale.

Coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale.

Elaborazione di relazioni tecnico-finanziarie a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali.

Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa.

Attività di monitoraggio delle azioni della Direzione generale, attività inter-direzionali e coordinamento interno fra gli uffici.

Pareri su richieste di patrocinio presentate da soggetti esterni all'amministrazione.

Promozione, nelle materie di competenza, di iniziative istituzionali, eventi, attività e convenzioni editoriali in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri uffici coinvolti per materia.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - *Welfare* dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento

Promozione di iniziative per il *welfare* dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e gestione dei rapporti con le regioni.

Disciplina e indirizzo in materia di *status* dello studente.

Cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle istituzioni scolastiche, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti, nonché delle azioni di contrasto alla dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie.

Promozione di accordi e convenzioni con soggetti esterni per prevenire il fenomeno del bullismo.

Realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di dispersione scolastica ed attivazione e gestione di specifiche iniziative.

Gestione e implementazione dei contenuti informativi del portale per il contrasto del fenomeno del bullismo e della dispersione scolastica.

Elaborazione di strategie nazionali e linee guida a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, in raccordo con gli uffici scolastici regionali e con gli enti locali.

Cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività.

Supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.
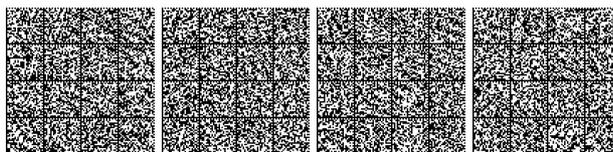
Supporto al *Forum* nazionale delle associazioni studentesche e dei genitori.

Promozione di iniziative per le pari opportunità, di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e sull'identità di genere.

Sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della Carta dello studente mediante soluzioni innovative, anche di carattere digitale, e promozione di intese con enti e associazioni del territorio, al fine di agevolare l'accesso degli studenti al patrimonio culturale italiano.

Pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento allo studio e professionale.

Promozione del successo formativo in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e in raccordo con la Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti.

Promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione trasversale e alla legalità

Pianificazione e realizzazione di iniziative e attività finalizzate alla promozione della cultura della legalità, dell'educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza attiva dentro e fuori la scuola, anche in collaborazione con le istituzioni, gli enti nazionali impegnati nell'educazione alla legalità e gli enti del terzo settore operanti in tali ambiti, e per la realizzazione del Piano nazionale per la promozione della cultura della legalità dentro e fuori la scuola.

Pianificazione e realizzazione di iniziative, programmi e azioni in materia di educazione alla sicurezza stradale attraverso interventi e campagne informative nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i competenti enti, istituzionali e non, operanti nel settore.

Pianificazione e realizzazione di iniziative, programmi e azioni in materia di educazione ambientale nelle istituzioni scolastiche, anche in accordo con enti e associazioni nazionali del settore e in collaborazione e raccordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Pianificazione e realizzazione di iniziative, programmi e azioni in materia di educazione alla salute, di educazione alimentare e a corretti stili di vita nelle istituzioni scolastiche, in sinergia con il Ministero della salute e con enti e associazioni nazionali che operano nel settore.

Realizzazione di interventi sul tema del disagio giovanile e della lotta alle dipendenze, ivi comprese quelle di prevenzione delle tossicodipendenze.

Realizzazione di azioni di supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali ed altre emergenze che impattano sull'istituzione scolastica.

Predisposizione di note ed atti di indirizzo alle istituzioni scolastiche negli ambiti di competenza dell'ufficio.

Stipula di protocolli d'intesa con associazioni, istituzioni ed enti nazionali, che perseguono obiettivi per l'educazione alla legalità, alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza attiva.

Costituzione di comitati paritetici, commissioni e gruppi di lavoro negli ambiti di competenza.

Implementazione e gestione dei contenuti informativi dei portali internet creati negli ambiti di competenza.

Promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole.

Monitoraggio delle attività svolte nelle istituzioni scolastiche in relazione ai progetti finanziati in coerenza con gli ambiti di competenza dell'ufficio.

Studi, analisi, ricerche e valutazioni di progetti inerenti alle tematiche di competenza.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Disabilità. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Integrazione degli alunni stranieri

Cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie.

Coordinamento di progetti e iniziative, nonché cura delle relazioni con i diversi attori coinvolti.

Organizzazione di conferenze e di attività seminariali per il personale della scuola e i referenti regionali e provinciali.

Promozione di iniziative e attività progettuali delle istituzioni scolastiche relative all'integrazione degli studenti con disabilità.

Predisposizione di note e di atti di indirizzo negli ambiti di competenza.

Supporto e consulenza agli uffici scolastici regionali in merito alle attività di sportello alle famiglie.

Coordinamento e implementazione delle attività dei CTS, degli sportelli autismo, delle sezioni di scuola in ospedale e delle attività di istruzione domiciliare.

Svolgimento delle attività di segreteria dell'Osservatorio permanente per l'integrazione dei disabili.

Gestione dei rapporti con l'Agenzia europea per l'integrazione dei disabili, in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Interventi a sostegno dell'integrazione degli immigrati e promozione di iniziative condivise con i diversi attori istituzionali e non istituzionali.
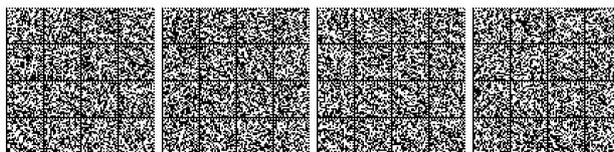
Studio e analisi dei dati dell'Anagrafe della popolazione studentesca immigrata, in raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole.

Gestione e implementazione dei contenuti informativi del portale italiano per l'inclusione scolastica e del portale per la scuola in ospedale e del servizio d'istruzione domiciliare.

Analisi, studio e confronto sugli ambiti di competenza con le altre realtà europee ed internazionali, in collaborazione con le Direzioni generali competenti e con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti.

Organizzazione e gestione di progetti per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri e di educazione interculturale.

Svolgimento delle funzioni di segreteria dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura;

Promozione di iniziative per il dialogo interreligioso e per l'insegnamento della religione cattolica e partecipazione ad organismi istituzionali in tale ambito.

Collaborazione con altri organismi e/o istituzioni competenti in materia di inclusione degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri.

Realizzazione di studi, analisi e ricerche e predisposizione della relativa documentazione e/o reportistica con riferimento agli alunni stranieri e con disabilità.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Politiche sportive scolastiche

Elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle istituzioni scolastiche con lo sport in coordinamento con istituzioni ed enti competenti per materia.

Gestione dei rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) in merito allo sviluppo di iniziative nazionali per la promozione dell'attività motoria a scuola.

Organizzazione e coordinamento della Conferenza nazionale dei coordinatori di educazione fisica.

Elaborazione delle linee di indirizzo per l'educazione fisica nella scuola primaria.

Supporto e consulenza agli uffici scolastici regionali e ai coordinatori regionali di educazione fisica negli ambiti di competenza.

Realizzazione di attività progettuali omogenee in tutto il territorio nazionale a sostegno dell'educazione fisica nella scuola primaria.

Monitoraggio, in collaborazione con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, delle risorse relative all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Elaborazione delle linee di indirizzo per l'attività di avviamento alla pratica sportiva e dei campionati studenteschi da realizzare in collaborazione con il CONI, il CIP e le Federazioni sportive nazionali.

Coordinamento dell'attività sportiva scolastica internazionale e partecipazione all'*International school sport federation*.

Promozione di iniziative nazionali di informazione e sensibilizzazione sull'educazione fisica e l'importanza dell'avviamento alla pratica sportiva, nonché di promozione del valore socio-educativo dello sport.

Promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 10.

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

1. La Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali

Trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza.

Amministrazione del personale.

Definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica.

Programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale.

Cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale.

Gestione della mobilità interna alla Direzione generale.

Coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale.

Elaborazione di relazioni tecnico-finanziarie a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali.

Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa.

Coordinamento di tematiche trasversali agli uffici della Direzione generale.

Gestione amministrativo-contabile della Direzione generale.

Cooperazione internazionale nell'area delle discipline scientifiche e tecnologiche e di sistema informativo.

Elaborazione, in collaborazione con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, di analisi comparative in ambito europeo e internazionale, nelle materie di competenza.

Svolgimento della funzione di autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali del fondo sociale europeo e dei programmi operativi nazionali del fondo europeo di sviluppo regionale in materia di istruzione fino al termine della programmazione operativa nazionale 2014-2020.

Certificazione delle spese e delle domande di pagamento. Predisposizione delle domande di pagamento intermedio.

Svolgimento dell'attività volta a garantire la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Anagrafe dell'edilizia scolastica, programmazione degli interventi e innovazione

Gestione e implementazione dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica come sistema informativo di supporto e per la gestione dei finanziamenti dell'edilizia scolastica, in raccordo con le regioni e degli enti locali, e pubblicazione dei relativi dati.

Definizione dei criteri della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, tenendo conto delle competenze delle regioni e degli enti locali e in raccordo con l'ufficio III.

Cura dei programmi di scuole innovative e poli d'infanzia, in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in raccordo con l'ufficio III.

Studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e l'adozione di iniziative per la rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico.

Individuazione di modelli architettonici di scuola, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attività didattiche e organizzative dei plessi scolastici, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Rapporti con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Partecipazione ad incontri con regioni ed enti locali per la definizione della scheda dei dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Ufficio III - Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica

Attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica.

Attuazione di tutti i programmi di investimento per interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, anche sulla base dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, in raccordo con le funzioni di programmazione delle regioni e di esecuzione degli enti locali.

Cura e definizione della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica in raccordo con l'ufficio II e dei suoi aggiornamenti.

Attuazione dei programmi di scuole innovative e poli d'infanzia, in collaborazione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in raccordo con l'ufficio II.

Monitoraggio e rendicontazione della spesa relativa ai piani e programmi di investimento per l'edilizia scolastica e supporto amministrativo agli enti locali nelle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi finanziati dal Ministero.

Definizione di spese pluriennali e programmi con la Banca europea degli investimenti e altri soggetti finanziatori.

Gestione del fondo unico per l'edilizia scolastica, nonché dei fondi per l'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nelle scuole ed erogazione, a favore dei soggetti beneficiari, delle risorse finanziarie in materia di edilizia scolastica.

Elaborazione della proposta tecnica relativa all'individuazione da parte del Ministro delle priorità in materia di edilizia scolastica.

Supporto e collaborazione con gli altri Ministeri e le strutture di riferimento, negli ambiti di competenza, per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne.

Cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri per i finanziamenti relativi alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici.

Definizione e attuazione di specifici accordi di programma quadro e di altri strumenti di coordinamento interistituzionale.

Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione

Predisposizione della programmazione e cura della gestione dei fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione.
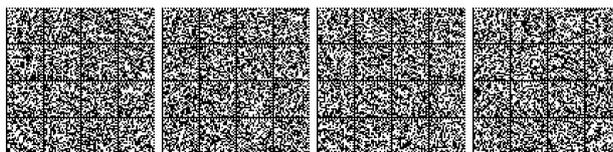
Partecipazione a iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione.

Valutazione e attuazione di opportunità di finanziamento a valere sui fondi europei e internazionali, pubblici e privati.

Programmazione e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione.

Raccordo con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi.

Promozione dell'utilizzo dei predetti fondi, assistenza alle altre Direzioni generali e agli uffici scolastici regionali.

Gestione dei rapporti con l'Unione europea e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di bilancio europeo, fondi strutturali e di coesione.

Ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti e sulle attività finanziate.

Promozione e supporto all'attuazione del codice europeo di condotta sul parternariato socio-economico istituzionale dei programmi operativi.

Supporto ai beneficiari nelle procedure di gestione e attuazione degli interventi.

Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e dell'esecuzione dei contratti di fornitura nell'ambito del programma operativo.

Gestione delle convenzioni con enti *in house* nell'ambito del programma operativo.

Organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi negli ambiti di competenza.

Stipula e gestione di accordi con altre amministrazioni nell'ambito dei fondi strutturali.

Partecipazione a comitati di sorveglianza dei programmi operativi di competenza di altre amministrazioni regionali e nazionali e a gruppi di lavoro e incontri con altre amministrazioni coinvolte nell'attuazione di singole linee di *policy* relative al settore istruzione.

Predisposizione dei piani di finanziamento.

Predisposizione di disposizioni attuative per l'attuazione dei piani di finanziamento.

Esame delle istanze presentate e rilascio delle autorizzazioni di ammissione al finanziamento.

Predisposizione e pubblicazione degli avvisi per l'ammissione ai finanziamenti.

Gestione dei pagamenti ai beneficiari e monitoraggio delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

Registrazione delle revoche e sospensioni di finanziamento per presenza di irregolarità o per mancanza di svolgimento del progetto effettuato.

Elaborazione dei dati, predisposizione della relativa reportistica e redazione del rapporto annuale e finale di esecuzione.

Studio ed analisi delle risultanze derivanti dalle attività di *audit* svolte in raccordo con l'ufficio V per le parti di competenza.

Supporto allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo, in raccordo con gli altri uffici competenti in materia.

L'ufficio può assumere, su delega del direttore generale, la funzione di autorità di gestione dei programmi operativi per l'istruzione finanziati dai fondi strutturali europei e dei piani e progetti per l'istruzione finanziati dal fondo di sviluppo e coesione alle materie di competenza del Ministero e relativa attuazione.

Ufficio V - Controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei

Monitoraggio e controllo dei programmi e delle iniziative finanziate con i fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione sociale in materia di istruzione.

Attuazione di iniziative di supporto tecnico, monitoraggio, controllo, valutazione e verifica dei risultati dei programmi in raccordo con l'ufficio IV.

Gestione delle verifiche sulle dichiarazioni di spesa pervenute.

Predisposizione di metodologie e strumenti per lo svolgimento delle attività di competenza ed esecuzione dei controlli di primo livello.

Esecuzione di verifiche annuali sulle procedure seguite dall'autorità di gestione nella gestione e/o esecuzione dei progetti.

Studio ed analisi delle risultanze derivanti dalle attività di *audit* svolte in raccordo con l'ufficio IV.

Predisposizione e stipula degli accordi di cofinanziamento a favore dell'Agenzia nazionale per le azioni di supporto ai programmi europei.

Pianificazione di iniziative di formazione a favore dei processi di internazionalizzazione dell'istruzione.

Supervisione e monitoraggio sull'Agenzia nazionale incaricata della gestione dei programmi europei.

Partecipazione al comitato di coordinamento tra le autorità nazionali di gestione dei programmi europei.

Partecipazione al Comitato di programma *Erasmus+*.

Indirizzo, raccordo, valutazione e controllo sull'operato delle Agenzie nazionali designate dal Ministero per la gestione coordinata, a livello nazionale, dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica e degli adulti.

L'ufficio può assumere, su delega del direttore generale, la funzione di autorità nazionale di ulteriori programmi europei di finanziamento, tra cui *Erasmus*.

Ufficio VI - Innovazione didattica e digitale

Progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche e delle azioni del piano nazionale scuola digitale e attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la Direzione generale per
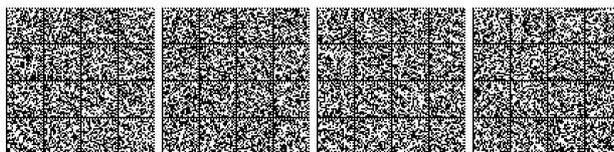
gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni, associazioni di settore, regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati.

Attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Realizzazione di studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche a supporto della didattica.

Predisposizione di piani e misure per lo sviluppo della infrastrutturazione digitale e della connettività delle istituzioni scolastiche e relativi finanziamenti.

Supporto e accompagnamento per la transizione digitale delle istituzioni scolastiche nella didattica e nell'organizzazione di strutture informatiche e tecnologiche.

Predisposizione di piani di formazione rivolti agli insegnanti nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Partecipazione a *forum* internazionali in materia di innovazione digitale in ambito scolastico.

Ricezione e monitoraggio delle rendicontazioni sui progetti e/o attività finanziate con riferimento agli ambiti di competenza.

Predisposizione e gestione di accordi e convenzioni con soggetti esterni.

Cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, per quanto attiene ai processi di innovazione nella didattica, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Realizzazione di protocolli di intesa e convenzioni con aziende, organizzazioni e associazioni di settore, per la sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento/apprendimento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi.

Coordinamento, sviluppo, monitoraggio e formazione, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, riguardanti l'editoria digitale, i dati delle adozioni dei libri di testo e l'attuazione di protocolli d'intesa con il mondo dell'editoria scolastica nel quadro dei processi di innovazione tecnologica.

Cura, gestione e implementazione dell'Osservatorio per la scuola digitale in raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Art. 11.

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

1. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali è articolato in un unico ufficio di livello dirigenziale non generale.

Ufficio I - Supporto per gli affari generali, risorse umane e politiche finanziarie, pianificazione, programmazione e monitoraggio dell'attività amministrativa, sistemi informativi, innovazione digitale dell'amministrazione e analisi statistiche.

L'ufficio svolge i compiti di supporto al Capo del Dipartimento nelle aree di seguito indicate, per quanto di competenza del Dipartimento:

trattazione degli affari generali e supporto al Capo del Dipartimento;

amministrazione del personale;

supporto nella valutazione del personale e attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dal Dipartimento stesso;

definizione degli indirizzi per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici del Dipartimento;

gestione delle procedure di reclutamento del personale scolastico da collocare fuori ruolo secondo le previsioni della normativa vigente sulla base degli indirizzi del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

gestione dell'istruttoria relativa alla procedura di rimborso delle spese per missioni del Dipartimento;

coordinamento degli adempimenti del Dipartimento relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione, della trasparenza, della protezione dei dati personali;

supporto amministrativo all'Organismo paritetico per l'innovazione;

definizione e attuazione dei progetti che coinvolgono le competenze di più uffici di livello dirigenziale generale;

risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali comprese nel Dipartimento;

proposta al Ministro dell'avvio del procedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali.

L'ufficio svolge attività di supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo del Capo del Dipartimento nelle aree di seguito individuate:

definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane;

definizione degli indirizzi generali in materia di disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro, di reclutamento e di formazione del personale del Ministero;

definizione degli indirizzi generali in materia di relazioni sindacali e di contrattazione;

cura dei rapporti con l'Ispettorato della funzione pubblica;

programmazione ministeriale;

definizione della politica finanziaria, del bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario;
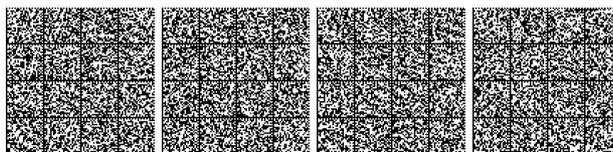
indirizzo, monitoraggio e coordinamento delle attività di gestione dei centri di costo;

cura degli adempimenti relativi alla contabilità economica;

pianificazione strategica, programmazione operativa, attuazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, avvio e implementazione del controllo di gestione, rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro;

gestione degli acquisti e cura degli affari generali;

gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore istruzione;

cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per le materie di competenza;

promozione dell'innovazione e trasformazione digitale nell'amministrazione;

promozione delle azioni connesse alla attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;

promozione di eventi e manifestazioni, nonché gestione dell'attività di comunicazione e informazione istituzionale, anche con riguardo alle attività degli uffici relazioni con il pubblico;

sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più Direzioni generali del Ministero;

cura degli adempimenti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

istruttoria per il conferimento delle onorificenze e delle benemerenze del personale del Dipartimento;

elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento, del Programma nazionale di riforma (PNR) e degli altri atti strategici nazionali;

svolgimento dell'attività volta a garantire la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12.

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

1. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, relazioni sindacali, contrattazione collettiva, reclutamento e formazione del personale del Ministero

Trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale.

Gestione della mobilità interna alla Direzione generale.

Coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee definite dalla Direzione generale stessa.

Coordinamento degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali.

Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa.

Studio e analisi degli scenari politico-programmatici, giuridici ed economici a supporto della politica finanziaria e della definizione delle linee di programmazione strategica del Ministero.

Cura delle relazioni sindacali e dei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la contrattazione nazionale ed integrativa.

Coordinamento ed emanazione di indirizzi agli uffici scolastici regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale amministrativo del Ministero.

Predisposizione dei contratti nazionali relativi alla retribuzione di risultato dei dirigenti del Ministero e indirizzi applicativi.

Predisposizione dei contratti integrativi nazionali e di sede e monitoraggio sulla loro corretta applicazione.

Supporto nell'applicazione dei contratti collettivi e nella stipula degli accordi decentrati.

Gestione delle procedure di reclutamento del personale del Ministero; gestione dei rapporti con il Dipartimento per la funzione pubblica e con i soggetti legittimati a gestire tali procedure.

Rilevazione dei posti da destinare alle categorie protette su base centrale e provinciale. Inserimento lavorativo del personale appartenente alle categorie protette. Assunzione dei centralinisti non vedenti.

Gestione delle attività di segreteria tecnica e organizzativa della Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti e dei direttori generali.

Coordinamento dell'attività ispettiva e amministrativa in materia di gestione delle risorse finanziarie e del personale amministrativo del Ministero presso gli uffici dell'amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali.
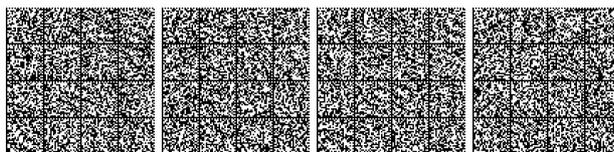
Promozione di misure orientate al benessere organizzativo; promozione delle pari opportunità, dell'uguaglianza di genere, progettazione e implementazione di misure antidiscriminatorie; consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza.

Gestione delle provvidenze per il personale e della competente commissione di valutazione.

Supporto amministrativo al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Promozione e gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale dirigenziale e delle aree funzionali; rilevazione dei fabbisogni formativi del personale ai fini dell'elaborazione del Piano triennale della formazione (PTF); cura dei rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e con altri organismi ed enti di formazione; organizzazione di tirocini formativi; gestione dei relativi capitoli di spesa; valutazione dei risultati delle attività formative; elaborazione della relazione annuale sulla formazione.

Gestione delle procedure di reclutamento dei dirigenti con funzioni tecnico-ispettiva; elaborazione e attuazione del piano di formazione dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Gestione di abbonamenti a riviste e pubblicazioni in relazione alle esigenze degli uffici dell'amministrazione centrale.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Contenzioso e disciplina del personale del Ministero

Gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza degli uffici scolastici regionali.

Trattazione del contenzioso relativo al personale amministrativo dirigenziale non generale e al personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli uffici dell'amministrazione centrale, nonché del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale generale in servizio presso la medesima amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti non generali cui è affidata la titolarità di uffici scolastici regionali.

Coordinamento, consulenza e linee di difesa per la gestione del contenzioso su atti di carattere generale promosso dal personale in servizio presso gli uffici scolastici regionali e per quello comunque di competenza di questi ultimi. Costituzione in giudizio dell'amministrazione e adempimenti connessi.

Liquidazione e ordinazione dei risarcimenti e delle spese di giudizio relativi al contenzioso trattato.

Gestione degli affari penali ed esecuzione delle sentenze e ordinanze per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti riguardanti il personale dell'amministrazione centrale ed i titolari degli uffici scolastici regionali.

Gestione delle attività rientranti nella competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale non generale, nonché per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale generale.

Cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigenziale non generale e delle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale generale in servizio presso la medesima amministrazione centrale e presso gli uffici scolastici regionali, nonché dei dirigenti non generali cui è affidata la titolarità degli uffici scolastici regionali.

Monitoraggio dei procedimenti disciplinari adottati nell'ambito del Ministero.

Supporto all'Organismo interno per la gestione dei procedimenti legati alla responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti del personale dirigenziale di livello non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell'amministrazione centrale e periferica.

Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche ai fini di successive revisioni dello stesso, in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gestione delle attività relative alle verifiche amministrativo-contabili effettuate dall'Ispettorato generale di finanza nei confronti degli uffici dell'amministrazione centrale.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Amministrazione e stato giuridico del personale del Ministero

Attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigenziale e non, del Ministero, tenendo conto delle funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in materia di personale dirigenziale con funzione tecnico-ispettiva.

Amministrazione e allocazione delle risorse umane della Direzione generale.

Determinazione e monitoraggio degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero.

Pianificazione e allocazione delle risorse umane del Ministero.

Gestione delle nomine in ruolo e periodo di prova.

Tenuta del ruolo di anzianità, stato matricolare e fascicolo personale.

Gestione dello stato giuridico e rapporto di lavoro del personale del Ministero.

Coordinamento nazionale delle procedure di interpello rivolte al personale dirigenziale del Ministero.
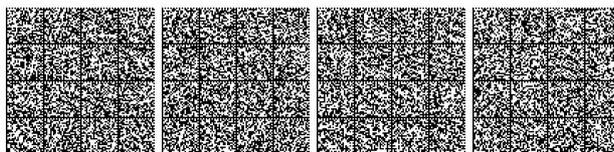
Gestione della mobilità territoriale nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero e cura dei rapporti con il Dipartimento per la funzione pubblica.

Gestione delle richieste di aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo, distacchi e permessi sindacali.

Gestione delle procedure di progressione economica e di carriera del personale del Ministero, comparto funzioni centrali.

Rilascio delle autorizzazioni all'accettazione di incarichi.

Riconoscimento di infermità per causa di servizio ed equo indennizzo.

Adozione dei provvedimenti di competenza per il personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Gestione delle procedure di cessazione dal servizio.

Definizione del trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale dirigenziale del Ministero e per il personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione centrale.

Predisposizione, per l'adozione da parte del direttore generale, degli atti di incarico e dei contratti individuali di lavoro dei titolari degli uffici scolastici regionali di livello dirigenziale non generale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i medesimi uffici, predisposizione, per l'adozione da parte del direttore generale, su proposta dei rispettivi titolari, degli atti di incarico e dei contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia ad essi assegnati, nel rispetto dei principi, delle regole e dei criteri sul conferimento degli incarichi della dirigenza pubblica di cui al predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la competenza in capo ai titolari degli uffici scolastici regionali a nominare i dirigenti scolastici.

Programmazione, dimensionamento e monitoraggio degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero.

Definizione del documento triennale di programmazione dei fabbisogni di personale.

Analisi del fabbisogno di risorse umane in relazione al personale dirigenziale e al personale delle aree funzionali.

Monitoraggio degli incarichi dirigenziali vacanti anche attraverso la gestione di una banca dati del personale dirigenziale di livello generale e non generale.

Gestione degli adempimenti connessi all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello dirigenziale non generale.

Elaborazione del piano di reclutamento dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, in raccordo con gli indirizzi forniti dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Adempimenti connessi al conferimento di tali incarichi dirigenziali.

Cura degli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Promozione e gestione di misure orientate alla promozione di forme di lavoro flessibile e dello *smart working*.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Servizi generali per l'amministrazione centrale

Organizzazione e gestione dei servizi generali di funzionamento dell'amministrazione centrale.

Pianificazione, programmazione e gestione dei fabbisogni del patrimonio, dei beni e servizi per il funzionamento a valere sui capitoli in gestione diretta e su quelli in gestione unificata.

Pianificazione, programmazione e gestione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale.

Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'amministrazione centrale, analisi dei fabbisogni allocativi, razionalizzazione degli spazi anche esterni e rapporti con l'Agenzia del demanio.

Predisposizione dei programmi annuale e triennale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti e degli immobili e gestione degli interventi.

Gestione del servizio di consegnatario, dell'economato e dell'ufficio del cassiere per l'amministrazione centrale.

Gestione amministrativa della spesa e delle procedure per la fornitura, installazione e manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi inerenti alla sicurezza della sede centrale del Ministero.

Supporto organizzativo al datore di lavoro e al servizio di prevenzione e protezione della sede centrale del Ministero.

Gestione delle attività di sorveglianza sugli archivi dell'amministrazione centrale.

Gestione dell'accesso del pubblico alla sede centrale del Ministero e rilascio e attivazione *badge* d'ingresso al personale del Ministero.

Gestione del centralino telefonico della sede centrale del Ministero.

Organizzazione del servizio di vigilanza e servizio di portineria della sede centrale del Ministero.

Gestione della corrispondenza cartacea della sede centrale del Ministero.

Amministrazione della spesa per utenze, per autovetture di servizio, di rappresentanza e postali della sede centrale del Ministero.

Monitoraggio e promozione della riduzione dei consumi e relative azioni di miglioramento.

Gestione unificata dell'autoparco centrale del Ministero e del relativo servizio autisti.

Rilascio delle tessere ministeriali di riconoscimento.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Contabilità, trattamento economico del personale e supporto tecnico alla contrattazione collettiva

Gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'amministrazione centrale.

Svolgimento della funzione di sostituto d'imposta per il personale dell'amministrazione centrale.

Supporto tecnico-finanziario alla contrattazione nazionale integrativa del personale dell'amministrazione centrale e periferica e del personale scolastico con la predisposizione delle relazioni tecniche connesse.

Attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza degli uffici dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali.

Acquisizione dei dati relativi alle somme versate all'erario per i compensi spettanti al personale dirigente, sia amministrativo che scolastico, per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi in regime di onnicomprensività retributiva.

Cura dell'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dell'amministrazione centrale.

Gestione contabile delle competenze accessorie del personale dell'amministrazione centrale e assegnazione delle risorse.

Consulenza e assistenza nella materia di competenza agli uffici scolastici regionali.

Liquidazione del trattamento economico ai soggetti estranei all'amministrazione in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Predisposizione della certificazione fiscale e contributiva (CUD).

Gestione dei trattamenti di missione.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VI - Coordinamento della previsione e della gestione del bilancio e monitoraggio dei flussi finanziari, ripartizione e assegnazione delle risorse finanziarie, variazioni di bilancio e monitoraggio

Attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura e coordinamento della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto.

Cura della redazione delle proposte per i documenti di decisione di finanza pubblica e per la legge di bilancio.

Cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e di assestamento.

Rilevazione del fabbisogno finanziario mediante i dati forniti dall'amministrazione centrale e dagli uffici scolastici regionali.

Predisposizione degli atti per l'assegnazione delle risorse agli uffici scolastici regionali in base ai fabbisogni.

Consulenza e assistenza nelle materie giuridico-contabili di competenza.

Cura delle operazioni per l'avvio, la gestione e la chiusura dell'esercizio finanziario. Supporto all'attività finalizzata alla predisposizione del rendiconto.

Cura dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti.

Coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento.

Analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa.

Monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche.

Predisposizione del conto annuale e della correlata relazione tecnica sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati.

Coordinamento dell'attività di predisposizione del *budget* economico, della relativa revisione e del consuntivo economico.

Predisposizione degli atti per l'assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità e ai centri di costo.

Analisi delle proposte e predisposizione dei provvedimenti amministrativi relativi alle variazioni di bilancio dei singoli centri di responsabilità amministrativa.

Supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la predisposizione delle relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi e ai relativi emendamenti, per quanto di competenza.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio VII - Assegnazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e loro gestione amministrativo-contabile

Assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e monitoraggio dei relativi fabbisogni finanziari e dei fondi destinati alle istituzioni scolastiche.

Elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Coordinamento e organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile.

Assistenza alle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile.

Verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti.

Supporto all'ufficio I per la formazione e l'aggiornamento dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.

Contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e delle risorse per la formazione del personale della scuola.

Contrattazione integrativa di livello nazionale per la ripartizione dei fondi relativi alle retribuzioni accessorie dei dirigenti scolastici.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
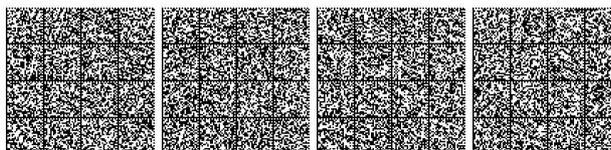
Art. 13.

Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica

1. La Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e monitoraggio

Trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza.

Amministrazione del personale.

Definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica.

Programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale.

Cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale.

Gestione della mobilità interna alla Direzione generale.

Coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale.

Elaborazione di relazioni tecnico-finanziarie a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della protezione dei dati personali.

Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa.

Supporto agli uffici per le attività contabili e supporto della gestione dei capitoli di bilancio.

Monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione.

Cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) per quanto attiene ai sistemi informativi

Cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione inerenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete ed esecuzione dei contratti che afferiscono ai medesimi.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Gestione della domanda e *governance*

Definizione della strategia IT in coerenza con il contesto normativo e monitoraggio dei relativi risultati.

Gestione della domanda: raccolta, qualificazione, quantificazione e definizione delle priorità rispetto alle esigenze IT, formulate da Uffici di diretta collaborazione del Ministro, Dipartimenti, Direzioni generali e uffici scolastici regionali. Definizione delle iniziative di evoluzione dei processi e delle applicazioni del sistema informativo, in raccordo con l'ufficio III.

Predisposizione dei piani di attuazione dei processi di innovazione digitale del Ministero sulla base degli indirizzi della Direzione per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti.

Predisposizione e gestione del programma annuale delle attività ICT e del piano triennale dei fabbisogni informatici dell'amministrazione.

Coordinamento del processo di definizione, adeguamento ed evoluzione delle architetture IT in considerazione delle nuove opportunità tecnologiche e delle esigenze espresse dall'Amministrazione.

Gestione e controllo del portafoglio dei progetti IT.

Definizione e gestione delle politiche di *privacy* e di sicurezza IT.

Gestione delle attività di *audit* e qualità dell'IT.

Predisposizione dei piani di attuazione dei processi di innovazione digitale delle scuole in raccordo con la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

Promozione, gestione e attuazione di iniziative finalizzate al riuso anche dei sistemi informativi del Ministero negli ambiti di competenza.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Sviluppo del sistema informativo

Attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione, in raccordo con l'ufficio II e con la Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

Pianificazione, gestione, sviluppo e assistenza del sistema informativo, anche attraverso la progettazione, realizzazione e gestione dei flussi informativi da e verso altri soggetti istituzionali.

Cura dei rapporti con la Società generale di informatica SpA (Sogei), per la gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche, nonché per il supporto alla gestione del personale scolastico.

Supporto all'attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

Promozione e attuazione di progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri soggetti istituzionali, in coordinamento con la Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

Progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema di istruzione e delle attività del Ministero in base agli indirizzi della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

Supporto allo svolgimento dei compiti del responsabile per la transizione digitale anche nella gestione dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) su tematiche inerenti allo sviluppo del sistema informativo dell'amministrazione.

Monitoraggio tecnologico e supporto agli utenti nell'utilizzo degli applicativi del sistema informativo del Ministero.

Analisi di congruità tecnica ed economico-finanziaria delle proposte di soluzioni informatiche negli ambiti di competenza per il monitoraggio prestazionale e la qualità dei sistemi e dei servizi.

Verifica della qualità e delle *performance* tecnico-funzionali dei *software*, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti.

Valutazione e approvazione delle proposte di soluzioni informatiche. Verifica e collaudo delle realizzazioni.

Valorizzazione del patrimonio dei dati e rafforzamento delle capacità di analisi finanziabili con risorse nazionali e/o europee aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

Gestione degli aspetti di sicurezza delle applicazioni sviluppate in raccordo con l'ufficio II e l'ufficio IV.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Infrastrutture, rete e sicurezza

Progettazione, gestione e sviluppo dei servizi infrastrutturali e di rete funzionali al sistema informativo.

Conduzione, esercizio ed evoluzione dei sistemi informatici e delle infrastrutture di rete.

Gestione del processo di definizione di architetture, metodologie, standard di qualità e di sicurezza fisica delle infrastrutture tecnologiche.

Gestione delle architetture e delle infrastrutture informatiche del Ministero.

Presidio delle attività di gestione del centro elaborazione dati (CED) del Ministero e definizione delle relative strategie evolutive.

Gestione dei rapporti con le Direzioni generali e gli uffici scolastici regionali ai fini dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche, dello sviluppo di nuovi servizi infrastrutturali e della verifica degli impatti infrastrutturali dovuti allo sviluppo di nuove procedure e applicazioni.

Gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero, in raccordo con la Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

Progettazione e coordinamento delle iniziative ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete.

Gestione della rete di comunicazione del Ministero (cablata e Wi-Fi) e definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni.

Gestione delle reti di comunicazione dati e telefonia, fissa e mobile e loro integrazione nei sistemi VOIP.

Progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza dei servizi IT.

Definizione delle procedure e degli strumenti di sicurezza delle infrastrutture, compresi la continuità operativa e il *Disaster recovery*.

Indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in raccordo con la Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

Gestione e coordinamento delle attività del *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) del Ministero a presidio della prevenzione e della risposta agli incidenti di sicurezza informatica.

Rapporti, in rappresentanza del Ministero, con il *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) nazionale e con le altre strutture operative in materia di sicurezza cibernetica.

Supporto all'utenza per la risoluzione delle problematiche connesse all'utilizzo delle infrastrutture informatiche e di rete.

Gestione operativa connessa all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale, e supporto alle strutture organizzative dell'amministrazione attraverso specifiche iniziative.

Attività di aggiornamento dei dati presenti nell'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Gestione delle apparecchiature informatiche del Ministero.

Definizione delle caratteristiche tecniche degli apparati informatici e dei beni strumentali da acquisire per gli uffici centrali e periferici del Ministero.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio V - Statistica

Elaborazione di studi e analisi in ambito statistico funzionali all'attività delle Direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza.

Rilevazione e raccolta delle informazioni per l'alimentazione delle banche dati gestite.

Supporto alle unità di rilevazione per la raccolta delle informazioni e l'aggiornamento delle banche dati.
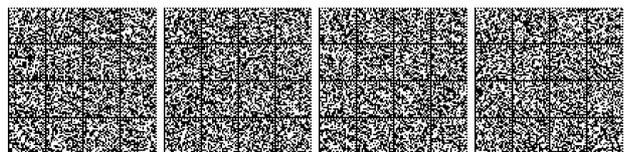
Collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) finalizzata a fornire, rilevare e analizzare le informazioni inerenti agli apprendimenti degli alunni, in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Integrazione delle banche dati del Ministero.

Attività di supporto e coordinamento per le attività statistiche di competenza del Ministero, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni pubbliche.

Adempimenti degli obblighi in materia statistica.

Gestione delle ricerche finalizzate alle verifiche richieste dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine.

Definizione, aggiornamento, alimentazione e cura delle informazioni e della reportistica legate all'Anagrafe nazionale degli alunni.

Promozione di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici.

Elaborazione di pubblicazioni statistiche in materia di istruzione ed elaborazione di *report* di analisi richiesti.

Individuazione, implementazione e sviluppo degli strumenti necessari per l'effettuazione delle rilevazioni statistiche.

Acquisizione di dati provenienti da banche dati esterne ed elaborazione di specifiche analisi.

Supporto nell'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi di istruzione europei e internazionali, in collaborazione con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Gestione delle richieste di *report* o di dati pervenute in base alla normativa vigente.

Gestione dei rapporti con organismi internazionali (OCSE, EUROSTAT, Commissione europea) con riguardo ai profili statistico-informativi in coordinamento con le Direzioni generali competenti per materia.

Consultazione e accesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica a fini informativi e statistici.

Raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e la diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione.

Consultazione, a fini informativi e statistici, dell'Osservatorio per la scuola digitale.

Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Aggiornamento e manutenzione della procedura informatica di iscrizioni *on-line* degli studenti.

Aggiornamento e manutenzione della procedura informatica inerente agli esami di Stato (Commissioni *web*).

Concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.

Gestione ed aggiornamento delle informazioni all'interno dell'applicativo «Scuola in chiaro».

Estrazione e fornitura di dati per la determinazione degli indicatori presenti sulla piattaforma dell'autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 14.

Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti

1. La Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, contabilità e contratti

Trattazione degli affari generali e supporto al direttore generale nelle materie di competenza.

Amministrazione del personale.

Definizione e gestione dei fabbisogni della Direzione generale in tema di risorse umane, formazione, acquisti e logistica.

Programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione generale.

Cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma di governo e della direttiva generale del Ministro con riguardo alla Direzione generale.

Gestione della mobilità interna alla Direzione generale.

Coordinamento e supporto all'attività di valutazione dei dirigenti e del personale ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in coerenza con le politiche e le linee generali definite dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi anche informatici della Direzione generale.

Elaborazione di relazioni tecnico-finanziarie a provvedimenti normativi di competenza della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti della Direzione generale relativi all'anagrafe delle prestazioni e in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Attuazione delle direttive ministeriali e dipartimentali per l'azione amministrativa.

Cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione centrale, ad eccezione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete, nonché di quanto stabilito in materia di servizi generali dell'amministrazione centrale del Ministero.

Consulenza agli uffici scolastici regionali in materia contrattuale.

Consulenza ai Dipartimenti e alle Direzioni generali in materia di contrattualistica, anche in relazione al supporto giuridico-amministrativo nella predisposizione di bandi di gara e nell'elaborazione dei capitolati di gara.

Elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con le altre Direzioni generali competenti del Dipartimento.

Elaborazione di studi, pareri e ricerche giuridiche, nonché predisposizione di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari in materia di lavori, servizi e forniture.

Svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio II - Programmazione e controllo dell'azione amministrativa e innovazione organizzativa del Ministero e sistema del controllo di gestione

Gestione dell'innovazione organizzativa del processo di pianificazione strategica e operativa del Ministero.

Gestione dei modelli di valorizzazione degli obiettivi strategici e operativi dei Dipartimenti e dei relativi indicatori di *performance*.

Verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano della *performance* di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia, in raccordo con le Direzioni generali e con l'Organismo indipendente di valutazione.

Coordinamento delle attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro, nonché vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di *performance*.

Supporto allo svolgimento dell'attività di pianificazione degli obiettivi e di valutazione dell'andamento della gestione.

Raccolta ed esame dei dati relativi alla produttività dell'azione amministrativa.

Individuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione, la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

Individuazione di processi, anche formativi, di innovazione digitale del Ministero, in raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e con la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie.

Sviluppo della programmazione delle attività e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più Direzioni generali del Ministero.

Coordinamento operativo di progetti complessi di innovazione, anche di rilievo europeo.

Cura dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per quanto attiene ai processi d'innovazione del Ministero.

Attività di coordinamento per l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo del sistema di controllo di gestione.

Elaborazione di studi e proposte sulle metodologie di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili ai fini del controllo di gestione.

Supporto per la misurazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio III - Protezione dei dati personali del Ministero

Supporto al responsabile della protezione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei seguenti ambiti di competenza:

informazione e consulenza al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento, nonché da altre disposizioni relative alla protezione dei dati;

sorveglianza sull'osservanza del regolamento, di altre disposizioni relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

se richiesto, formulazione di pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglianza sullo svolgimento della stessa ai sensi dell'art. 35 del regolamento;

collaborazione con l'autorità di controllo anche come punto di contatto per questioni connesse al trattamento dei dati personali;

supporto, consulenza e coordinamento nei confronti dell'amministrazione centrale e degli uffici scolastici regionali.

Coordinamento degli adempimenti della direzione in materia di protezione dei dati personali.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Ufficio IV - Comunicazione istituzionale

Promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformità ai principi generali previsti

dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le strutture ministeriali competenti per materia.

Definizione di strategie di comunicazione interna.

Relazioni esterne e rapporti con l'utenza, sia interna che esterna.

Monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini, anche ai fini della progettazione di proposte di miglioramento.

Promozione di relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, operanti in materia di istruzione al fine di promuovere l'immagine del Ministero.

Promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le strutture ministeriali competenti per materia.

Promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonché sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero.

Coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi.

Gestione della rete di comunicazione del Ministero.

Elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonché studi e analisi di dati e informazioni sulla soddisfazione dei cittadini.

Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico degli uffici scolastici regionali.

Gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e della rete intranet.

Gestione delle biblioteche dell'amministrazione centrale del Ministero.

Gestione, d'intesa con l'Ufficio stampa, dei rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché produzione editoriale per gli uffici dell'amministrazione.

Sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna al Ministero.

Gestione dei marchi istituzionali attraverso lo sviluppo di strumenti di comunicazione multicanale su *web* e su dispositivi mobili.

Coordinamento degli strumenti di comunicazione per il miglioramento della qualità dell'informazione al cittadino, al personale scolastico, alla stampa e ai diversi target interni ed esterni al Ministero.

Progettazione, coordinamento, monitoraggio, ottimizzazione e redazione di contenuti da diffondere tramite il sito istituzionale o gli altri strumenti della comunicazione *on-line*.

Altre attività assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753 e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 febbraio 2018, n. 100.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ciascun dirigente continua a svolgere i compiti in base agli incarichi precedentemente assegnati fino al completamento delle procedure di interpello.

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2021

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 223

21A01183

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «testo unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 50.076 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 26 febbraio 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantasei giorni con scadenza 31 agosto 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
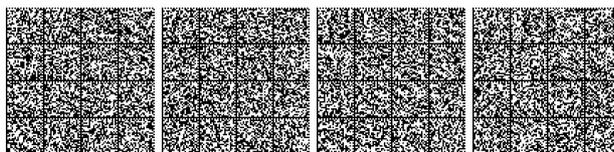
Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 24 febbraio 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A01220

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2021.

Variazione della denominazione sociale dell'acqua minerale naturale «Vitasana», nel Comune di Feroleto Antico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 28 settembre 2001 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vitasana» in Comune di Feroleto Antico (Catanzaro);

Visto il decreto dirigenziale 5 ottobre 2020, n. 4334 con il quale si è decretata la variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Vitasana», in Comune di Feroleto Antico (CZ) dalla denominazione «Santa Chiara» alla denominazione di «Flerì»;

Vista la domanda del 20 gennaio 2021, con la quale la società Fontepura S.r.l., con sede legale in Feroleto Antico (CZ), titolare della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominate «Vitasana», ha chiesto il cambio della denominazione sociale in Fontepura S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La variazione della denominazione sociale dell'acqua minerale naturale «Vitasana», in Comune di Feroleto Antico (Catanzaro), da «Fonteviva S.r.l.» all'attuale denominazione «Fontepura S.r.l.», con atto notarile del 10 novembre 2020, repertorio n. 23551, raccolta n. 15158 registrato l'11 novembre 2020.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Art. 3.

Copia del presente decreto sarà trasmessa all'ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 11 febbraio 2021

Il direttore generale: REZZA

21A01109

ORDINANZA 25 febbraio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che nell'elencare le malattie infettive e diffusive degli animali a cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che il Ministro della salute con speciali ordinanze può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291, con la quale, tra l'altro, è stata disposta la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso;

Vista la nota prot. n. 27663 del 21 dicembre 2020 con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha stabilito le misure di verifica e sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni;

Vista la nota prot. n. 2312 del 12 febbraio 2021, con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, sulla base degli esiti della sorveglianza sanitaria effettuata negli allevamenti di visoni e tenuto conto dei casi di SARS-CoV-2 confermati negli allevamenti europei, ha chiesto al Consiglio superiore di sanità di esprimersi, tra l'altro, sulla necessità o meno di protrarre la sospensione delle predette attività, disposta fino al 28 febbraio 2021 con la citata ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020 ovvero di prevedere il divieto definitivo di tale tipologia di allevamento;

Visto il parere espresso nella seduta straordinaria del 22 febbraio 2021, nel quale il Consiglio superiore di sanità, Sezione IV, ha ritenuto «consigliabile la sospensione delle attività degli allevamenti, nel giusto bilanciamento tra le necessità di ridurre i rischi e la salvaguardia del tessuto economico del territorio» e che la stessa «debba essere protratta almeno per tutto il 2021»;

Visto che, nel medesimo parere, il Consiglio superiore di sanità, in virtù del principio di massima precauzione, ha suggerito di «considerare un allevamento in cui si riscontra siero-positività per SARS-CoV-2 come infetto e di procedere quindi all'abbattimento»;

Ritenuto pertanto, in applicazione del principio di precauzione e massima cautela, necessario protrarre la sospensione delle attività di allevamento fino al 31 dicembre 2021 e autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, l'abbattimento e la distruzione di tutti i visoni negli allevamenti dove tale sieroconversione da SARS-CoV-2 è stata confermata;

Ordina:

Art. 1.

Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale

1. Nel rispetto del principio di precauzione, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, citata in premessa, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 incluso.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza è sostituito dal seguente: «Per la conferma della malattia da Covid-19, gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, verificata
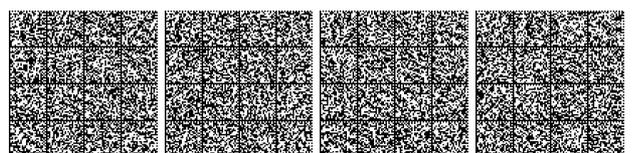
l'adeguatezza allo scopo della metodica in uso per la matrice e la specie da sottoporre ad esame, utilizzano i mezzi di diagnosi diretta (*real time* RT-PCR) per la ricerca del genoma virale o indiretta per la ricerca di anticorpi SARS-CoV-2 (test di sieroneutralizzazione), per la ricerca di anticorpi specifici rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 recante "Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro" e indicati idonei dall'Istituto superiore di sanità».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 363

21A01230

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 febbraio 2021.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 711 dell'11 novembre 2020 in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 744).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera *c)* e l'art. 25;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 519, del 28 maggio 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 557, del 5 novembre 2018, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 632, del 6 febbraio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre 2020 recante «Ordinanza per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova.»;

Vista la nota della Regione Veneto, prot. n. 38228, del 27 gennaio 2021 con la quale si chiede di modificare l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre 2020, a seguito della modifica dell'incarico conferito al dott. Nicola Dell'Acqua, individuato dalla predetta ordinanza quale soggetto incaricato dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi in premessa;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre 2020, le parole «Il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto» sono sostituite dalle seguenti «il dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"».

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo, n. 1, del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A01157

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/176/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 586/2018 del 3 settembre 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2018 con la quale la società «Gekofar S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobral» (tobramicina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;
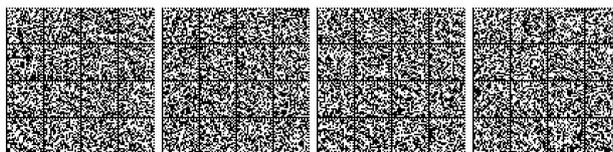
Vista la domanda presentata in data 4 agosto 2020 con la quale la società «Gekofar S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Tobral» (tobramicina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta straordinaria del 22 ottobre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAL (tobramicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 041665035 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobral» (tobramicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01085

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trental», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/178/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 622/2020 del 29 ottobre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 17 novembre 2020, con la quale la società «BB Farma S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Trental» (pentossifillina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2020 con la quale la società «BB Farma S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Trental» (pentossifillina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRENTAL (pentossifillina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - A.I.C. n. 038571028 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trental» (pentossifillina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01086

DETERMINA 10 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vardenafil Doc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/179/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salu-

te, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA/A.I.C. n. 1718/2018 del 16 ottobre 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Doc»;

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2020 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Vardenafil Doc» (vardenafil), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 045160013, 045160025, 045160037, 045160049 e 045160052;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-15 e 22 gennaio;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VARDENAFIL DOC (vardenafil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/Aclar/AL - A.I.C. n. 045160013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/Aclar/AL - A.I.C. n. 045160025 (in base 10);
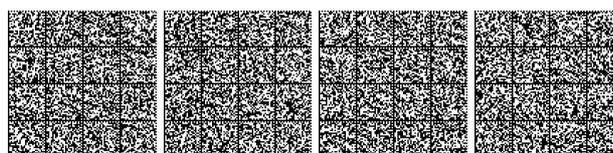
classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/Aclar/AL - A.I.C. n. 045160037 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/Aclar/AL - A.I.C. n. 045160049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/Aclar/AL - A.I.C. n. 045160052 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Vardenafil Doc» (vardenafil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vardenafil Doc» (vardenafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A01087

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - Annualità 2021. (Delibera n. 71/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRA e USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE o Comitato) può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 437 della predetta legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito *USR)*, possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, l'art. 1, commi 432-437, che ha previsto la proroga o il rinnovo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, dei contratti del personale dei comuni del cratere assunto in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga per un ulteriore triennio del termine di cui all'art. 67-*ter*, comma 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni di L'Aquila e di Fossa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E, nell'ambito della quota assegnata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 46-*quinquies*, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-*ter*, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la Città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché la copertura finanziaria per l'assunzione di due unità dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* del suddetto decreto-legge n. 148 del 2017, che, ai commi 35-38, autorizza, per gli anni 2019 e 2020, la proroga o il rinnovo dei contratti stipulati dai comuni del cratere in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga al 31 dicembre del 2020 dei contratti del personale in servizio presso gli USRA e USRC, confermando i medesimi tetti di spesa previsti per l'anno 2018 e l'analoga copertura finanziaria;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 57, commi 9 e 10, con il quale è stata prevista la proroga, per l'anno 2021, sia dei contratti stipulati dai comuni del cratere, sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri nel periodo emergenziale, sia dei contratti stipulati con il personale in servizio a tempo determinato presso gli USRA e USRC, individuando per i relativi oneri una diversa copertura finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura di missione;

Visto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, che ha confermato, con modificazioni, la struttura di missione ridenominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2020, che conferisce *ad interim* all'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Capo del Dipartimento «Casa Italia», l'incarico di coordinatore della citata Struttura di missione;
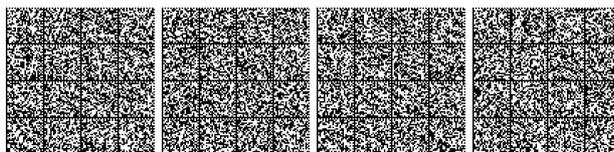
Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2012, n. 135, come rimodulata dalle delibere 17 dicembre 2013, n. 92, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 agosto 2016, n. 48, n. 49 e n. 50, 7 agosto 2017, n. 69, 22 dicembre 2017 n. 112, 25 ottobre 2018, n. 55, 24 luglio 2019, n. 53 e n. 54, che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera n. 22 del 2015, la Struttura di missione, in occasione dell'assegnazione disposta con la citata delibera n. 50 del 2016, ha presentato l'Analisi organizzativa dei processi di ricostruzione *post* sisma in Abruzzo, nella quale è stata evidenziata l'opportunità di confermare l'assetto di *governance* del processo di ricostruzione definito con il citato decreto-legge n. 83 del 2012 e il numero delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri n. SMAPT 0000916-P del 24 novembre 2020, come integrata dalla nota della Struttura di missione SMAPT 0000920-P del 24 novembre 2020, con la quale è stata sottoposta all'attenzione del Comitato, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, la proposta di assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, con riferimento alla spesa per l'anno 2021, a favore delle amministrazioni centrali e locali preposte alle attività della ricostruzione del cratere *post* sisma Abruzzo 2009;

Considerato che a seguito delle novità legislative di cui ai citati commi 9 e 10 dell'art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha disposto la proroga per l'anno 2021, sia dei contratti stipulati dai comuni del cratere sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente del Consiglio dei ministri nel periodo emergenziale, sia dei contratti stipulati con il personale in servizio a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, che per tali oneri ha individuato una diversa copertura finanziaria, per complessivi euro 5.172.209,00;

Considerato che il fabbisogno complessivo di risorse umane e finanziarie, per l'anno 2021, come rilevato dalla Struttura di missione, è in linea con gli anni precedenti, con una leggera decurtazione della spesa per i servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata e, alla luce della diversa copertura finanziaria prevista dal citato art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, la proposta richiede l'assegnazione di risorse per un importo complessivo pari ad euro 9.836.754,34. Tale importo è così ripartito:

1. euro 7.290.350,49 - per il finanziamento, nell'anno 2021, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità degli Uffici speciali e della Regione Abruzzo. L'importo complessivo è da ripartire tra le amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione;

2. euro 2.000.000,00 - a copertura, per l'anno 2021, degli oneri di cui all'art. 46-*quinquies* del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, quale tetto massimo di spesa;

3. euro 546.403,85 - per il finanziamento, nell'anno 2021, delle spese connesse alla gestione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere.

Considerato che tale importo complessivo, pari a euro 9.836.754,34, trova idonea copertura a valere sulle disponibilità di risorse dell'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla richiamata legge n. 190 del 2014, Tabella E, annualità 2017;

Considerato che le amministrazioni beneficiarie delle risorse hanno documentato gli utilizzi dei fondi precedentemente assegnati per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, attestandone l'impiego e gli eventuali residui ancora disponibili per nuovi impegni, come da relazione illustrativa allegata alla nota informativa predisposta dalla Struttura di missione e trasmessa con la proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota prot. n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata

1.1 Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla Struttura di missione ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato 20 febbraio 2015, n. 22 e della delibera 10 agosto 2016, n. 50, al fine di assicurare continuità alle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, viene disposto, per l'anno 2021, il finanziamento di euro 9.836.754,34, relativo ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle disponibilità di risorse dell'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, annualità 2017.

1.2 La complessiva assegnazione di euro 9.836.754,34 è ripartita come segue:

a) euro 7.290.350,49 - quale fabbisogno finanziario effettivo rilevato dalla Struttura di missione, per l'anno 2021, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la Città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo, destinato ad assicurare continuità alle attività di ricostruzione *post* sisma. La Struttura di missione provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, come previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

b) euro 2.000.000,00 - a copertura degli oneri per il 2021, di cui all'art. 46-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e, in particolare, a copertura del
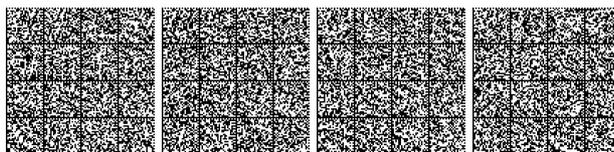
trattamento economico accessorio del personale assunto ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 67-*ter*, commi 3 e 6, e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali, ivi compresi gli oneri per l'eventuale potenziamento dell'organico con due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Tale importo costituisce un tetto massimo definito *ex lege*, in attesa che l'esatto ammontare delle risorse da trasferire a ciascun Ufficio sia definito sulla base degli effettivi fabbisogni dichiarati dagli Uffici speciali, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Gli eventuali residui, a valere sulle assegnazioni precedenti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte di questo Comitato per le annualità future;

c) euro 546.403,85 - per il finanziamento, nell'anno 2021, delle spese connesse alla gestione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere.

2. Norme finali

2.1 La Struttura di missione presenterà al CIPE, entro il 30 aprile 2021, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2021. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera al processo di ricostruzione.

2.1 Il trasferimento delle risorse relative al 2021 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse già trasferite nelle precedenti annualità.

2.2 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico con funzioni di Presidente
PATUANELLI

Il segretario
FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 136

21A01151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Bertero Giancarlo con sede in via Galliano n. 6 - Mondovì (CN), iscritta nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione con il marchio n. «10 CN» ha restituito, per cessata attività, i seguenti punzoni: n. 1 (uno) punzone tipo «diritto» di 3ª grandezza (0,8 × 2,7 mm) ex 2ª grandezza, n. 1 (uno) punzone tipo «incavo 9 mm» di 2ª grandezza (0,6 × 1,8 mm) ex 1ª grandezza.

Con determinazione dirigenziale n. 72/SG del 2 febbraio 2021, l'impresa Bertero Giancarlo n. REA 84116 è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Cuneo, con conseguente deformazione dei punzoni ritirati e delle relative matrici.

21A01140

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Vicentini Francesco con sede in via Todini n. 10 - Saluzzo (CN), iscritta nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione con il marchio n. «32 CN» ha restituito, per cessata attività, i seguenti punzoni: n. 2 (due) punzoni tipo «speciale» di 2ª grandezza (0,6 × 1,8 mm) ex 1ª grandezza, n. 2 (due) punzoni tipo «diritto» di 3ª grandezza (0,8 × 2,7 mm) ex 2ª grandezza, n. 2 (due) punzoni tipo «incavo 9 mm» di 3ª grandezza (0,8 × 2,7 mm) ex 2ª grandezza.

Con determinazione dirigenziale n. 70/SG del 2 febbraio 2021, l'impresa Vicentini Francesco n. REA 152847 è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Cuneo, con conseguente deformazione dei punzoni ritirati e delle relative matrici.

21A01141

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 87 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2019.

In conformità al suo art. 6 l'Accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2019.

21A01108
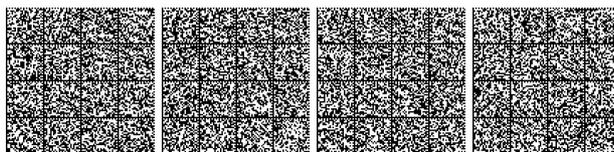
Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 89 del 17 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 2020.

In conformità al suo art. 29 la Convenzione è entrata in vigore il 9 ottobre 2020.

21A01110

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 148 del 6 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1996 - Supplemento ordinario n. 54.

In conformità al suo art. 3 l'Accordo è entrato in vigore il 21 agosto 2020.

21A01111

Entrata in vigore del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 150 del 25 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2019.

In conformità al suo art. 27 il Trattato è entrato in vigore il 6 marzo 2020.

21A01112

Entrata in vigore del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 150 del 25 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2019.

In conformità al suo art. 22 il Trattato è entrato in vigore il 6 marzo 2020.

21A01113

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 164 del 17 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2017.

In conformità al suo art. 14 l'Accordo è entrato in vigore il 4 maggio 2019.

21A01114

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della Marina Militare degli Stati uniti messicani, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della Marina militare degli Stati uniti messicani, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 67 del 5 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno 2020.

In conformità al suo art. XI l'Accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2020.

21A01115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 114/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 29 ottobre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001496/MED-L-148 dell'8 febbraio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 114/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 29 ottobre 2020, recante: valorizzazione dei periodi ricongiunti in Quota A ai fini del diritto alla pensione anticipata Quota B: determinazioni.

21A01142

Approvazione della delibera n. 301 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 18 giugno 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001492/AVV-L-164 dell'8 febbraio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 301, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 18 giugno 2020, con la quale è stata aggiornata la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per il calcolo delle pensioni in totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo del 2 febbraio 2006, n. 42, fino all'anno 2019.

21A01143
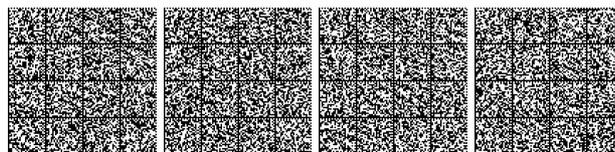
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 11-12 giugno 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001493/ING-L-139 dell'8 febbraio 2021, in esito alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio - Sezione III *bis* n. 9987/2020 del 1° ottobre 2020, è stata approvata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 11-12 giugno 2015, concernente l'incremento del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali per gli anni 2014-2015.

21A01144

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-048) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
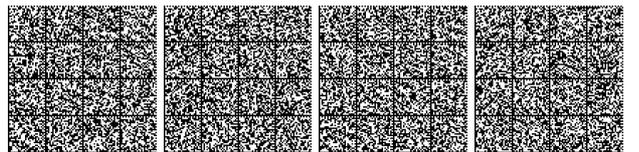
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
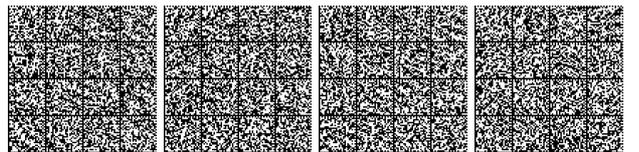
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.